Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 203 del 17 agosto 1961

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 17 agosto 1961 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 846-184 841-737 866-144

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 756.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 757.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 758.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 759.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 760,

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 761,

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 762.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Torino.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 756.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visti, per la provincia di Bologna: l'accordo collettivo integrativo 13 febbraio 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali - Sezione Laterizi - e la Lega Fornaciai della Federazione Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Provinciale Lavoratori della Edilizia, la Federazione Provinciale Edili ed Affini; l'accordo collettivo integrativo 29 maggio 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. -, la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - F.I.L.C.A. -, l'Unione Italiana del Lavoro - Fe.N.E.A. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 3 della provincia di Bologna, in data 13 agosto 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Bologna, gli accordi collettivi integrativi 13 febbraio 1955 e 29 maggio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole degli accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Bologna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961

Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 20. — DI PRETORO

ACCORDO COLLETTIVO 13 FEBBRAIO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 13 febbraio 1955 in Bologna,

tra

la SEZIONE LATERIZI DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Bologna, rappresentata dal Consigliere ing. *Giulio Andina*, assistito da *Renzo Gamberini* dell'Associazione stessa

e

la LEGA FORNACIAI DELLA FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, rappresentata dal Segretario sig. *Mario Calzolari*, con l'intervento dei sigg. *Cesare Mazzacurati* e *Gastone Malaguti*, rispettivamente Segretario e V. Segretario della locale F.I.L.E.A.;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA (F.I.L.D.E.), rappresentata dal sig. *Alfredo Campi*;

la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI (Fe.N.E.A.), rappresentata dal sig. *Guido Maccaferri*;

in applicazione di quanto stabilito dall'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954, si è stipulato il presente accordo integrativo da valere per gli operai addetti all'industria dei laterizi della provincia di Bologna.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto previsto dal 2° comma dell'articolo 7 del Contratto Nazionale si stabilisce che durante i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto l'orario normale di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere.

Art. 2.

LAVORO NOTTURNO

In relazione a quanto previsto dall'art. 9 del Contratto Nazionale si stabilisce che per le categorie degli infornatori, sfornatori, collocatori ed impilonatori è considerato lavoro notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3.

LAVORO SQUADRA FORNO

Premesso che, in base all'art. 10 del Contratto Nazionale, il lavoro della squadra forno può essere effettuato ad economia, od a cottimo, si determinano, di seguito, le seguenti condizioni e norme per quanto concerne il lavoro a cottimo normale:

a) *Collocatori* — Il numero dei collocatori per ogni fornace viene fissato sulla base di 70.000 mattoni bolognesi piazzati per persona e per settimana, restando inteso che in presenza di materiali speciali si considererà per la base stessa il contenuto in mattoni bolognesi dei camerini.

Per i mattoni unificati e per tutti i materiali aventi una cubatura inferiore agli stessi (mattoni forati, tegole e coppi esclusi) verrà applicata una maggiorazione nel numero del 30%. (La medesima percentuale vale anche per i carriolanti).

b) *Carriolanti* — Il numero dei carriolanti per ogni fornace viene determinato tenendo per base il maneggio tra cotto e crudo di 3000 mattoni fino ad un massimo di 3500 per giorno e per operaio.

Il percorso normale rimane fissato in metri 120 per i materiali prelevati dagli essiccatoi e dalle aie di essiccamento e in metri 90 per i materiali prelevati dai pignoni.

Qualora l'azienda provveda ad effettuare il trasporto con altri mezzi, le parti si accorderanno direttamente tenendo presente i limiti fissati al primo comma.

Per i percorsi superiori ai 120 metri, dovrà essere aumentata la squadra tipo di un operaio per ogni 20-25 metri superiori al limite predetto, per i percorsi superiori ai 90 mt. (pignoni) la squadra tipo verrà aumentata di un operaio ogni 17 mt. superiori al limite stesso.

Qualora l'azienda provveda ad effettuare il trasporto con altri mezzi, nessun aumento di personale verrà effettuato alla squadra tipo anche se il percorso risulta superiore ai limiti suddetti.

Per il materiale cotto — pieno e forato — considerate le difficoltà di stabilire per ogni fornace la esatta ubicazione delle cataste, le parti contraenti lasciano alle singole aziende la facoltà di concordare con le maestranze eventuali compensi qualora le distanze massime delle cataste superino rispettivamente i metri lineari 35 per i materiali pieni e 65 per i materiali forati.

Queste distanze si intendono riferite al punto più vicino dal piede del muro a scarpa del forno e non alle camere di sfornamento del materiale cotto.

La pulizia dei forni è a carico del datore di lavoro.

Quando in un cantiere esistano rampe per superare dislivelli, si considererà un metro di percorso ogni 10 cm. di altezza superata. Nessun compenso è dovuto per i dislivelli superati con mezzi meccanici o animali.

Le pendenze normali dei cantieri e delle aie di essiccamento non vanno considerate dislivelli quando non superino l'1 per cento.

c) *Impilonatori* — Gli impilonatori dei campi di essiccamento debbono trasportare i mattoni crudi in ammasso all'aperto (pignoni) e collocarli fino all'altezza di 28 corsi — fino a 22 corsi sotto tettoia — compreso il cotto di base e di copertura e ad una distanza massima di m. 90.

Il materiale cotto, che serve di base e di copertura dei pignoni, verrà prelevato dal piazzale di deposito del materiale cotto e trasportato in posto e conteggiato con una percentuale del 15% se la copertura è a tegole e del 20% se la copertura è a coppi, e sempre per una distanza non superiore ai m. 90.

Gli impilonatori dovranno accastare n. 3500 mattoni compreso il cotto per giornata e ad una distanza massima di m. 90.

Per le distanze oltre tale limite le parti si accorderanno direttamente per il compenso da corrispondere.

d) Dove le condizioni di lavoro lo consentano, il maneggio dei materiali di cui ai comma *a*), *b*) e *c*), che è ragguagliato ad un orario di 8 ore giornaliere e 48 settimanali, sarà proporzionalmente maggiorato e adeguato al maggior orario di lavoro effettuato dagli altri reparti di fornace.

Qualora non sussistano le predette condizioni di lavoro la squadra addetta ai forni darà quelle prestazioni stabilite dai comma sopra richiamati.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

In relazione a quanto previsto dall'art. 11 del Contratto Nazionale si conviene di corrispondere per i lavori speciali una percentuale di maggiorazione sulla retribuzione globale nella misura del 20%.

Art. 5.

AMMANTELLAMENTO E SMANTELLAMENTO

L'ammantellamento e lo smantellamento delle gambette sarà retribuito con la paga oraria della categoria di appartenenza di ogni singolo lavoratore con le eventuali percentuali di maggiorazione previste dall'art. 9 del Contratto Nazionale e dall'art. 4 del presente accordo.

Il lavoratore non potrà rifiutarsi, se comandato, di effettuare detto lavoro semprechè sia munito degli oggetti protettivi previsti dall'art. 11 del Contratto Nazionale.

L'accampamento deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare le operazioni di ammantellamento nelle ore notturne.

Art. 6.

INDUMENTI DI LAVORO

Alle donne addette al lavaggio delle coppiere verranno forniti grembiuli impermeabili.

Art. 7.

ESCAVO TERRA ESTIVO E TAGLIO MATTONI CON CARRELLO A MANO

Quando gli operai vengono adibiti nei mesi estivi (maggio, giugno, luglio e agosto) all'escavo a mano ai lati dell'escavatore, verrà corrisposta una maggiorazione del 7% (sette per cento) sulla retribuzione globale.

Il taglio dei mattoni con carrello a mano e l'abbassamento delle presse a mano per tegole deve essere effettuato da un uomo, come pure la presa dalla filiera dei materiali forati speciali esclusi i due fori.

Art. 8.

INCREMENTO PRODUZIONE

Allo scopo di stimolare l'aumento della produzione nelle aziende che lavorano ad economia — semprechè le possibilità tecniche lo consentano — le parti direttamente interessate si accorderanno per istituire premi di produzione od altre forme di retribuzione ad incentivo.

Per l'istituzione dei premi suddetti dovrà essere tenuta per base la produzione media della mattoniera, fermo restando la composizione della squadra e le condizioni tecniche degli impianti.

Art. 9.

FERIE

In relazione alle particolari caratteristiche dell'industria dei laterizi della provincia si conviene che le ferie dovranno essere godute dai lavoratori — prima dell'eventuale licenziamento — nel periodo autunnale-invernale.

Art. 10.

TRASFERTE

In relazione a quanto previsto dall'art. 21 del Contratto Nazionale si stabilisce che al lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km. verrà corrisposto oltre al rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio una indennità di L. 100 giornaliere.

Art. 11.

ASPETTATIVA PER CARICHE PUBBLICHE E SINDACALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 28 del Contratto Nazionale si dà atto che le aziende della Provincia terranno in particolare conto la raccomandazione prevista nell'ultimo comma dell'articolo citato.

Art. 12.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con riferimento all'art. 39 del Contratto Nazionale si conviene che l'indennità sostitutiva di mensa rimane fissata nella misura di L. 30 giornaliere.

Restano ferme le modalità vigenti circa la riduzione del 50 % per i lavoratori che non raggiungono le 4 ore giornaliere di lavoro e circa la corre ponsione per ogni giornata di servizio prestato.

Art. 13.

FORNITURA COPERTE

A completamento di quanto previsto dall'art. 40 del Contratto Nazionale si conviene che la fornitura delle coperte verrà effettuata dalle aziende nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Qualora l'azienda non possa fornire le coperte sudderte, corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 90.

Art. 14.

MINIMI DI PAGA

In relazione a quanto previsto dall'art. 56 del contratto nazionale i minimi di paga da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiale laterizio della nostra Provincia risultano fissati nelle misure seguenti:

U O M I N I

Operai specializzati

(Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano ed al tornio (paltini), collocatori, elettricista meccanico, autista meccanico, specialista in filiere e macchine da laterizi)

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	169 —
Dai 18 ai 20 anni	164,30
Dai 16 ai 18 asni	145,45

Operai qualificati

(draghisti, meccanici comuni, inforcatori, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, conduttori di locomotori, muratore di fornace, autisti, tagliatori a mano, impilonatori)

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	151 —
Dai 18 ai 20 anni	146,55
Dai 16 ai 18 anni	128,70
Inferiori ai 16 anni	106,40

Manovali specializzati

(prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri barcaioli, cuochi (cucinieri), caricatori)

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	142,50
Dai 18 ai 20 anni	133 —
Dai 16 ai 18 anni	104,95
Inferiori ai 16 anni	82,65

Carriolanti (infornatori e sfornatori)

Superiori ai 20 anni	144,50
Dai 18 ai 20 anni	134,85
Dai 16 ai 18 anni	106,40
Inferiori ai 16 anni	83,80

Manovali comuni

(operai di cantiere, sterratori, carriolanti comuni, porta combustibili, badilanti, uscialai, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni)

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	133 —
Dai 18 ai 20 anni	124,25
Dai 16 ai 18 anni	98,15
Inferiori ai 16 anni	68,25

D O N N E

1ª *Categoria*

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	122,65
Dai 18 ai 20 anni	102,65
Dai 16 ai 18 anni	96,75
Inferiori ai 16 anni	85,55

2ª *Categoria*

Addette alle mattoniere esterne:

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	116,65
Dai 18 ai 20 anni	97,80
Dai 16 ai 18 anni	86,65
Inferiori ai 16 anni	75,35

Addette alle lavorazioni interne (mattoni speciali e forati):

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	114,65
Dai 18 ai 20 anni	96,10
Dai 16 ai 18 anni	85,15
Inferiori ai 16 anni	74,05

3ª *Categoria*

	Lire orarie
Superiori ai 20 anni	108,10
Dai 18 ai 20 anni	91 —
Dai 16 ai 18 anni	81,25
Inferiori ai 16 anni	65 —

Operai ed operaie addetti a lavori discontinui:

Si fa riferimento al contratto nazionale di lavoro 11 novembre 1954.

Art. 15.

CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore in atto nelle aziende si intendono mantenute.

Art. 16.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo, integrativo al Contratto collettivo nazionale 11 novembre 1954, da valere per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi della provincia di Bologna, entra in vigore dalla data della sua stipulazione e avrà la stessa scadenza, con le stesse modalità, previste dall'art. 58 del citato Contratto nazionale di lavoro.

La tabella dei minimi di paga prevista all'art. 14 del presente accordo deve trovare applicazione a partire dal 1° ottobre 1954.

Dichiarazione

A completamento e garanzia di quanto stabilito dall'art. 41 del vigente Contratto nazionale di lavoro, resta inteso che le fornaci che non hanno ancora provveduto alla installazione degli spogliatoi, dei lavatoi, dei depositi di biciclette e dei locali per uso refettorio e che non vi avessero provveduto al momento del licenziamento dei singoli lavoratori, dovranno corrispondere a ciascun operaio per il disagio dagli stessi incontrato per la mancanza delle installazioni predette, la somma di L. 3500 da liquidarsi annualmente.

Resta inteso che tale cifra deve essere corrisposta in misura proporzionale all'anzianità di servizio prestato o al minor periodo trascorso in servizio senza l'uso di detti locali.

La installazione di uno o più dei quattro istituti sopro indicati, comporterà naturalmente una riduzione proporzionale della somma sopra stabilita, attribuendo ad ogni istituto una quota parte corrispondente ad un quarto dell'intera somma.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 29 MAGGIO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI, DELLA PROVINCIA DI BOLOGNA

Addì 29 maggio 1958,

fra

l'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna;

la Camera Confederale del Lavoro - F.I.L.L.E.A. di Bologna;

la C.I.S.L. - F.I.L.C.A. di Bologna;

la U.I.L. - Fe.N.E.A. di Bologna;

si concorda di rinnovare l'accordo integrativo provinciale al contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi nella provincia di Bologna stipulato il 13 febbraio 1955. con le seguenti modifiche e aggiunte:

1) La indennità vestiario di cui all'art. 57 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, in relazione alle particolari caratteristiche del lavoro nelle fornaci della provincia di Bologna, viene aumentata di L. 7.200 per gli uomini e di L. 3.000 per le donne.

2) La indennità sostitutiva di mensa di cui all'articolo 12 del contratto integrativo provinciale 13 febbraio 1955 viene portata a L. 40 giornaliere.

3) L'art. 14 del contratto integrativo provinciale 13 febbraio 1955 viene soppresso perchè le tabelle paga sono sostituite da quelle stipulate in sede nazionale.

4) Il presente accordo ha decorrenza dalla data di entrata in vigore del contratto nazionale 18 dicembre 1957 e la stessa data di scadenza.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. **757.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1953, e relative tabelle, stipulato tra l'Unione degli Industriali - Sezione laterizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Fornaciai - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia e Affini - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale - U.I.L. -; ed, in pari data, tra l'Unione degli Industriali - Sezione laterizi - e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini - C.I.S.N.A.L ,

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 4 della provincia di Roma, in data 7 marzo 1960, del contratto collettivo integrativo sopraindicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro, costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Roma, il contratto collettivo integrativo 27 luglio 1953, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stibiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 21. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO 27 LUGLIO 1953, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 28 GIUGNO 1952, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI ROMA

In Roma, il 27 luglio 1953, presso la sede dell'Unione degli Industriali del Lazio, via del Plebiscito, 102, presenti i signori:

per l'Unione degli Industriali del Lazio, Sezione Laterizi, rappresentata dal Presidente della Sezione stessa ing. *Vitaliano Francesconi* e dai signori ing. *Ettore Zenobi*, ing. *Umberto Grasso*, dott. *Ettore Molinario*, comm. *Riccardo Veschi*, comm. *Giuseppe Cacciò*, ing. *Paolo Mariani;* assistiti dal Segretario Generale dell'Unione, avv. *Carlo Latini* e dall'avv. *Vincenzo Boschi;*

per il Sindacato Provinciale Lavoratori Fornaciai, rappresentato dal Segretario sig. *Gaetano D'Addazio* e dai signori *Angelo Ceccanti, Alfredo Antonelli, Mario Polverisi;* assistiti dal perito industriale *Aldo Propersi* e dall'on. *Claudio Cianca*, Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Roma e provincia;

per il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia ed Affini aderente alla C.I.S.L., rappresentato dal sig. *Francesco Altini*, con la partecipazione dei signori *Francesco Peritore, Luigi Lombardi* e *Dino Spadoni*, assistiti dall'Unione Sindacale di Roma e provincia della C.I.S.L., in persona del Segretario Sindacale dottor *Francesco Parsi;*

per la Camera Sindacale di Roma della U.I.L., il signor *Ferruccio Bigi*, Segretario responsabile, il dott. *Tullio Repetto* ed il sig. *Micheli Agostino*.

In Roma, il 27 luglio 1953, presso la sede dell'Unione degli Industriali del Lazio, via del Plebiscito, 102, presenti i signori:

per l'Unione degli Industriali del Lazio, Sezione Laterizi, rappresentata dal Presidente della Sezione stessa ing. *Vitaliano Francesconi* e dai signori ing. *Ettore Zenobi*, ing. *Umberto Grasso*, dott. *Ettore Molinario*, comm. *Riccardo Veschi*, comm. *Giuseppe Cacciò*, ing. *Paolo Mariani;* assistiti dal Segretario Generale dell'Unione, avv. *Carlo Latini* e dall'avv. *Vincenzo Boschi;*

per il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini, rappresentato dal sig. *Tilli Marino*, Segretario Sindacale della C.I.S.N.A.L.;

si è stipulato il presente Accordo Integrativo Provinciale al Contratto Nazionale di Lavoro 28 giugno 1952, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi di Roma e Provincia.

Art. 1.

QUALIFICHE

Valgono le definizioni delle classifiche contenute nell'art. 6 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952 con le seguenti modifiche ed aggiunte:

a) *Operai specializzati*: sono da considerare tali:

l'ingambettatore provetto, intendendosi per tale il lavoratore che, in una squadra di tre persone, esegue, a regola d'arte, l'ingambettamento di n. 5.000 (cinquemila) mattoni pieni, in un periodo di tempo non superiore all'ora, compresa la copertura e l'ammantellamento delle gambette;

il cavamonte, o cavatore a mano di argilla, intendendosi per tale, il lavoratore che esegue a mano lo sbancamento dell'argilla secondo gli accorgimenti tecnici resi necessari dalla particolare natura e configurazione della cava.

b) *Operai qualificati*: sono da considerare tali:

i carriolanti addetti all'inforno ed allo sforno dei materiali, quando aiutano anche i collocatori. Gli impignonatori di materiale crudo.

c) *Manovali specializzati*: sono da considerare tali:

i lavoratori che si alternano alle macchine con i prenditori ed i tagliatori sia di materiali pieni che forati;

i lavoratori addetti al rifornimento dell'argilla alle macchine di lavorazione;

i conduttori di piccoli trattori funzionanti nello interno degli stabilimenti e trainanti teorie di carrelli non correnti su rotaie.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al comma 2° dell'art. 7 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952, l'orario normale di lavoro presso stabilimenti aventi esigenze di carattere stagionale, viene concordato per il periodo dal 1° maggio al 31 agosto in nove ore giornaliere.

Se in detti quattro mesi, l'orario viene prorogato a dieci ore ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con la maggiorazione del 9% (nove per cento) sulla retribuzione globale: paga base, contingenza, elemento premio e rivalutazione.

Art. 3.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DI MATTONI PIENI E FORATI

Premesso che con le norme seguenti, non si intende modificare alcuna disposizione contenuta nel Contratto Nazionale 28 giugno 1952, specie per ciò che riguarda il lavoro a cottimo, si conviene quanto segue:

gli addetti alla produzione di mattoni pieni o forati a macchina, che assumano la produzione a cottimo, all'atto di iniziare il lavoro saranno costituiti in squadra.

Il numero degli operai componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:

a) della potenzialità e capacità effettiva di produzione delle macchine;

b) della distanza esistente fra le mattoniere e lo accompagnamento delle « gambette » o degli essiccatoi comunque dal luogo dove dovranno essere portati i mattoni per l'essiccazione;

c) della distanza esistente fra la sede delle macchine ed il deposito o la cava dell'argilla, nonchè dei sistemi di trasporto esistenti allo scopo.

Per le mattoniere la cui produzione effettiva oraria si aggira sui 5.000 (cinquemila) mattoni pieni, gli ingambettatori saranno normalmente in numero di tre con l'obbligo, da parte loro, di ammantellare e coprire le gambette.

Per le mattoniere, la cui produzione oraria non richieda il terzo ingambettatore, resta inteso che la copertura e l'ammantellamento è a carico del datore di lavoro, salvo che la produzione oraria sia inferiore ai 3.000 (tremila) pezzi, nel quale caso i due ingambettatori dovranno provvedere essi stessi alla copertura ed all'ammantellamento.

I mezzi di trasporto saranno forniti dalla ditta, in buono stato di efficienza e le carriole dovranno avere le ruote gommate.

Il formato dei mattoni pieni si ritiene debba essere di cm. 5 × 14 × 28 con le tolleranze d'uso e di lavorazione.

Art. 4.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI AL CARICO ED ALLO SCARICO DEI MATTONI PIENI DAI FORNI

La squadra degli operai che assume a cottimo detta lavorazione sarà normalmente composta di 10 uomini; però in quelle fornaci che hanno una attrezzatura tecnica che permette loro di svolgere il lavoro con un numero di uomini minore, il numero sarà stabilito di comune accordo tra le parti interessate.

La produzione giornaliera media riferita alla suddetta squadra di 10 uomini, sarà concordata in ciascun stabilimento tenendo conto delle condizioni tecniche, dell'attrezzatura e delle caratteristiche degli impianti, nonchè della produzione media già attualmente realizzata presso ciascuna azienda.

Alla squadra dei lavoratori, non potrà in ogni modo essere richiesto, salvo casi di forza maggiore e per brevi periodi di tempo uno sforzo eccessivo.

A titolo esemplificativo si chiarisce che la squadra tipo di 10 uomini può arrivare a sistemare (fra crudo e cotto) 40.000 (quarantamila) mattoni pieni nelle otto ore di lavoro presumendo che il luogo di presa del crudo e l'accatastamento del cotto si trovino a distanze normali dal forno.

Il carriolante che sforna potrà elevare i pignoni del cotto sino all'altezza di 20 file e prelevare il materiale crudo da pignoni di altezza massima di 22 file. Per altezze superiori il datore di lavoro dovrà dare una congrua aggiunta di personale.

La pulizia dei forni e la portine sono normalmente a carico del datore di lavoro. Le situazioni di fatto derivanti da consuetudini e diversa organizzazione delle squadre saranno mantenute in atto.

Art. 5.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATERIALI CRUDI

Gli impignonatori di mattoni pieni o forati a tre fori crudi, non potranno elevare i pignoni ad un'altezza superiore ai 22 filari; per altezze superiori il datore di lavoro dovrà fornire un'aggiunta di manovalanza.

Il prezzo della impignonatura sarà stabilito fornace per fornace tenendo conto dell'ubicazione dell'imposto.

Art. 6.

INDUMENTI DI LAVORO

Riconosciuto da parte delle Organizzazioni dei lavoratori, che quanto attiene agli indumenti di lavoro, non può formare oggetto di particolare disciplina in sede di contratto provinciale, essendo la materia stessa regolata dall'art. 57 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952, tuttavia da parte dei datori di lavoro si concede, in via del tutto eccezionale, che alle donne lavoranti negli essiccatoi venga fornito un adeguato indumento protettivo.

Art. 7.

FUOCHISTI

Per i fuochisti l'orario normale di lavoro è di otto ore giornaliere in turni avvicendati.

La squadra dei fuochisti sarà composta di tre uomini per ogni forno. Le ore notturne verranno pagate con la maggiorazione prevista dall'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro del 28 giugno 1952 ossia con la maggiorazione dell'8%, e del 30% in caso di lavoro festivo.

Agli operai fuochisti, oltre alla normale retribuzione di cui sopra, verrà corrisposta a titolo di premio per una maggiore produzione, la somma giornaliera di lire 160 (centosessanta) frazionabile ad ore e per ogni giornata di effettivo lavoro.

Tale premio verrà assorbito fino alla sua concorrenza da ogni emolumento che venga corrisposto a qualsiasi titolo (premi speciali, cottimi, ecc.) in aggiunta alla normale retribuzione.

Art. 8.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI OPERAI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI

Per la lavorazione di materiali a mano, agli operai addetti alla confezione, la ditta a sue spese provvederà con quanto segue:

a) un'aia adeguata alla potenzialità di lavoro della squadra;

b) l'acqua che deve servire per la lavorazione deve trovarsi distante non più di 10 metri dall'aia e deve essere in quantità sufficiente,

c) tutti gli attrezzi occorrenti per la fabbricazione dei laterizi ed i relativi stampi. Il deposito della sabbia non può distare più di 40 metri dall'aia;

d) l'argilla sarà portata « in testa » all'aia.

L'operaio avrà cura:

1) di mantenere in efficienza l'aia;

2) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione a regola d'arte;

3) ingambettare appena possibile il materiale, coprirlo ed ammantellarlo.

Le tariffe di cottimo per ciascun pezzo sono determinnate come segue:

Zoccolo 5x14x28	L.	2,70
Mattoncino	»	2,30
Lista zoccolo	»	1,80
Mezza lista	»	1 —
Tegola	»	10,40
Canale	»	5,20

i suddetti prezzi comprensivi di tutti gli elementi retributivi giornalieri, escluso il caropane, si intendono convenuti forfettariamente per tutta la stagione 1953.

In caso di variazioni retributive le parti aggiorneranno i suddetti prezzi all'inizio della stagione 1954.

Art. 9.

GRATIFICA NATALIZIA - FERIE - FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Ai lavoratori dipendenti dalle fornaci laterizi di Roma e Provincia l'importo della gratifica natalizia, delle ferie e delle festività nazionali ed infrasettimanali, nel suo ammontare determinato in base agli accordi generali vigenti, sarà calcolato e corrisposto nella misura complessiva del 20% dell'ammontare della retribuzione globale di fatto (paga base di fatto, indennità di contingenza, rivalutazione, elemento premio) per le ore di lavoro normale effettivamente prestato.

Per i lavoranti a cottimo la percentuale del 20 % sarà calcolata sulla paga base contrattuale, rivalutazione, contingenza ed elemento premio maggiorata del 30 %.

La percentuale di cui sopra sarà calcolata anche per i periodi di assenza dal lavoro, per malattia ed infortunio nei limiti della continuazione del rapporto di lavoro, restando a carico delle aziende la parte di salario non corrisposta dagli Istituti assicuratori.

In tal caso il computo sarà fatto sulla base dello orario medio eseguito dai lavoratori addetti alle medesime mansioni dell'assente nel periodo dell'assenza stessa, applicando la percentuale stabilita sulla retribuzione in atto nel periodo in cui si è verificata l'assenza. Per i cottimisti la percentuale verrà applicata secondo i criteri di cui al comma 2° del presente articolo.

Qualora un operaio abbia prestato servizio durante il corso dell'anno per un periodo ad economia e per un periodo a cottimo, la percentuale sarà liquidata rispettivamente sulla retribuzione ad economia e sulla retribuzione sopra prevista per il periodo di lavoro a cottimo.

Quanto precede avrà decorrenza dal 1° gennaio 1953.

La percentuale del 20 % risulta così costituita:

Gratifica natalizia	8 %
Ferie	6 %
Festività nazionali ed infrasettimanali	6 %
	20 %

Art. 10.

TRASFERTE

La misura della diaria prevista dall'art. 21 del C.C.N. 28 giugno 1952, resta così fissata:

L. 600 per ogni pasto;

L. 550 per pernottamento.

Art. 11.

SITUAZIONE SALARIALE

Le parti, esaminata la situazione salariale in atto presso le singole aziende, sia in virtù degli accordi sindacali di categoria che di quelli aziendali o risultanti comunque da aumenti concessi durante la stagione lavorativa 1952, convengono di raggruppare e conglobare tutte le voci salariali accessorie preesistenti che risultano, pertanto, dalla allegata tabella *A*.

Per le aziende che durante la stagione lavorativa 1952 non hanno concesso alcun aumento, sotto qualsiasi titolo, l'elemento premio resta fissato in L. 150, oltre gli eventuali residui dell'accordo 12 luglio 1950.

Per queste aziende le paghe risultano dalla applicazione della allegata tabella *B*.

Le tabelle allegate si intendono in vigore dal 1° maggio 1953.

La paga base sarà ridotta del 5 % per i Comuni della Provincia.

Art. 12.

ASSORBIMENTI

Le parti concordano che in occasione di eventuali aumenti sia delle paghe basi, che della contingenza, che delle quote di rivalutazione, comunque concordati, l'elemento premio della tabella *B* sarà ridotto di una quota pari al 35 % della quota dell'aumento predetto.

Per gli elementi premio della tabella *A*, in occasione dei predetti eventuali aumenti, le parti si incontreranno per concordare l'entità e le norme dell'assorbimento stesso delle quote eccedenti i seguenti minimi:

L. 188 per operaio specializzato
» 168 » » qualificato
» 162 » » comune
» 150 per manovale comune.

Art. 13.

DECORRENZA E DURATA

Salvo per quanto previsto dall'art. 9, il presente contratto avrà decorrenza dal 1° gennaio 1953 e scadrà il 31 dicembre 1954.

Il preavviso per disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata.

Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri due anni.

TABELLA SALARIALE

GRUPPO *A*

(situazione valida alla data del 3 ottobre 1959)

UOMINI

	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
Operaio specializzato:		
superiore ai 20 anni	188,30	58,05
Operaio qualificato:		
superiore ai 20 anni	169,10	87,70
Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	160,15	108,50
18 - 20 anni	149,45	101,85
16 - 18 anni	117,90	81,10
Manovale comune:		
superiore ai 20 anni	150,15	137,45
18 - 20 anni	140,30	129,25
16 - 18 anni	110,90	102,30
inferiore ai 16 anni	77,10	66,00

DONNE

	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
Operaia di 1ª categoria:		
superiore ai 20 anni	142,05	62,70
18 - 20 anni	118,90	58,05
Operaia di 2ª categoria:		
superiore ai 20 anni	134,45	84,25
18 - 20 anni	112,65	73,15
16 - 18 anni	99,85	65,20
Operaia di 3ª categoria:		
superiore ai 20 anni	126,15	111,90
18 - 20 anni	106,20	93,15
16 - 18 anni	94,80	89,35
inferiore ai 16 anni	75,85	69,35

TABELLA SALARIALE

GRUPPO *B*

(situazione valida alla data del 3 ottobre 1959)

UOMINI

	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
Operaio specializzato:		
superiore ai 20 anni	188,30	—
Operaio qualificato:		
superiore ai 20 anni	169.10	9 —
Manovale specializzato:		
superiore ai 20 anni	160,15	19,75
18 - 20 anni	149,45	18,25
16 - 18 anni	117,90	15,20

Manovale comune:	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
superiore ai 20 anni	150,15	42,40
18 - 20 anni	140,30	39,25
16 - 18 anni	110,90	31,15
inferiore ai 16 anni	77,10	18,05

DONNE

Operaia di 1ª categoria:	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
superiore ai 20 anni	142,05	—
18 - 20 anni	118,90	3,75

Operaia di 2ª categoria:	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
superiore ai 20 anni	134,45	8 —
18 - 20 anni	112,65	11,20
16 - 18 anni	99,85	9,90

Operaia di 3ª categoria:	Paga base (imp. orario)	Elem. premio (imp. giornaliero)
superiore ai 20 anni	126,15	30,05
18 - 20 anni	106,20	26,40
16 - 18 anni	94,80	24,30
inferiore ai 16 anni	75,85	21,75

Visto il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 758.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1958, e relative tabelle, stipulato tra il Gruppo Provinciale Industriali Cemento, Laterizi, Calce e Gesso e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Industria Affini - C.G.I.L. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Costruzioni e Affini - C.I.S.L. -, il Sindacato Provinciale Edili ed Affini e del Legno - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 6 della provincia di Catanzaro, in data 15 aprile 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Catanzaro, il contratto collettivo integrativo 31 luglio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 22. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO 31 LUGLIO 1958, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

In Catanzaro, presso la sede dell'Associazione Provinciale degli Industriali il giorno 31 luglio 1958

tra

il GRUPPO PROVINCIALE INDUSTRIALI CEMENTO, LATERIZI, CALCE E GESSO rappresentato dal Presidente cav. *Francesco Samà*, con l'assistenza della Associazione Provinciale Industriali nelle persone del Direttore rag. *Silvio Martuccelli* e del funzionario dott. *Arturo Barbato*

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO DELL'EDILIZIA ED INDUSTRIE AFFINI (F.I.L.L.E.A.) rappresentata dal Segretario Provinciale sig. *Bruno Genco* e dal Segretario della Lega Laterizi sig. *Antonio Barbuto*, con l'assistenza della Camera Confederale Provinciale del Lavoro aderente alla C.G.I.L. nella persona del Segretario responsabile sig. *Pasquale Poerio*.

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (FILCA) rappresentato dal Segretario Provinciale sig. *Ugo Zanzottera*, con l'assistenza della Unione Sindacale Provinciale aderente alla C.I.S.L. nelle persone del Segretario Generale sig. *Roberto Pomini* e del Dirigente sindacale sig. *Antonio Cosma*

il SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.) rappresentato dal sig. *Rocco Schirripa*, con l'assistenza della Camera Sindacale Provinciale aderente alla U.I.L. nella persona del Segretario Provinciale cav. *Pasquale Brunetti*

premesso che l'art. 51 del sopraindicato contratto nazionale del 18 dicembre 1957 prevede al 2° comma la possibilità di pattuizioni integrative che riflettano la materia trattata in articoli che vanno oltre quelli espressamente indicati (6-7-9-12-21);

premesso altresì che nella Provincia di Catanzaro non è stata data fin qui applicazione al sopra indicato Contratto Nazionale ne di conseguenza è stato mai stipulato alcun contratto integrativo;

le parti si sono trovate d'accordo nell'applicazione in via analogica del suddetto principio e pertanto è stato stipulato il presente contratto integrativo di lavoro da valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro.

Art. 1.

SFERA DI APPLICAZIONE

Alle Aziende produttrici di materiali laterizi della provincia di Catanzaro a datare dal 1° agosto 1958 è stata estesa l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi stipulato addì 18 dicembre 1957 con le integrazioni appresso riportate.

Art. 2.

QUALIFICHE

E' assegnata la particolare qualifica di « Capo squadra » al lavoratore che a qualunque categoria e qualifica appartenga sia espressamente preposto dal datore di lavoro a sorvegliare ed a guidare l'attività eseguita da un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente all'esecuzione dei lavori.

Per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso è riconosciuta al lavoratore una maggiorazione del 10 % del minimo di paga della categoria di appartenenza.

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella del manovale specializzato oltre alla maggiorazione del 10 % di cui sopra sul minimo di paga base del manovale specializzato.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

Nei 4 mesi dell'anno che vanno da giugno a settembre l'orario normale di lavoro è di 9 ore giornaliere.

Art. 4.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO E FESTIVO

E' lavoro notturno quello effettuato dalle 22 alle 6. Per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l'inizio ed il termine dell'orario notturno è anticipato al massimo alle ore 20 e fino alle ore 4.

Le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulle retribuzioni (minimi unificati e contingenza) sono le seguenti:

Lavoro straordinario normale	15 %
Lavoro notturno in turni avvicendati	7 %
Lavoro notturno non in turni	20 %
Lavoro notturno straordinario	25 %
Lavoro festivo ordinario	25 %
Lavoro festivo straordinario	30 %
Lavoro festivo notturno non in turno	40 %
Lavoro festivo notturno straordinario	45 %

Art. 5.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO - TRASFERTE

Le parti assumono impegno di incontrarsi entro il mese di dicembre 1958.

Art. 6.

MINIMI DI PAGA ORARIA

I minimi salariali che le aziende della Provincia sono tenute ad applicare ai propri dipendenti risultano indicati nella tabella allegata al presente contratto.

Ai lavoratori dipendenti è altresì dovuta l'indennità di contingenza nella misura e nelle variazioni di cui all'accordo interconfederale sulla scala mobile.

Art. 7.

INDENNITÀ SPECIALE

A tutti gli operai dell'industria dei laterizi della provincia di Catanzaro in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa è dovuta una *indennità* ragguagliata ad anno nelle seguenti misure:

per l'anno 1958

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 3.000
» » » » tra i 18 e i 20 anni . . » 2.000
» » » » tra i 14 e i 18 anni e alle donne . . . . » 1.300

per l'anno 1959

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 3.500
» » » » tra i 18 e i 20 anni . . » 2.500
» » » » tra i 14 e i 18 anni e alle donne . . . . » 1.600

per l'anno 1960

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 4.500
» » » » inferiore ai 20 anni e alle donne . . . . » 3.700

E' altresì dovuto a titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti una indennità vestiario ragguagliata ad anno nelle seguenti misure:

per l'anno 1958

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 2.500
» » » » tra i 18 e i 20 anni . . » 1.500
» » » » tra i 14 e i 18 anni e alle donne . . . . » 700

per l'anno 1959

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 3.000
» » » » tra i 18 e i 20 anni . . » 2.000
» » » » tra i 14 e i 18 anni e alle donne . . . . » 1.000

per l'anno 1960

agli uomini di età superiore ai 20 anni . . L. 4.000
» » » » inferiore ai 20 anni e alle donne . . . . » 3.000

Art. 8.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° agosto 1958 e scadrà il 30 novembre 1960.

Tabelle delle paghe minime orarie per gli operai dell'industria dei laterizi della provincia di Catanzaro, allegate al contratto provinciale del 31 luglio 1958.

TABELLA I

OPERAI - UOMINI

Categorie operaie	Paghe minime orarie a datare dal 1-8-1958	1-1-1959	1-1-1960
Operai specializzati			
Superiore ai 20 anni	141,55	146,55	151,55
dai 18 ai 20 anni	137,30	142,30	147,30
dai 16 ai 18 anni	120,90	125,65	130,40
Operai qualificati			
Superiori ai 20 anni	124,65	129,40	134,15
dai 18 ai 20 anni	120,80	125,50	130,20
dai 16 ai 18 anni	106,35	110,35	114,35
Inferiori ai 16 anni	88,10	91,35	94,60
Manovali specializzati			
Superiori ai 20 anni	116,95	121,45	125,95
dai 18 ai 20 anni	109,55	113,55	117,55
dai 16 ai 18 anni	86,70	89,70	92,70
Inferiori ai 16 anni	66,95	70,15	73,05
Manovali comuni			
Superiori ai 20 anni	108,60	112,60	116,60
dai 18 ai 20 anni	101,40	105,15	108,90
dai 16 ai 18 anni	80,05	83,05	86,05
Inferiori ai 16 anni	55,85	57,85	59,85

TABELLA II

OPERAI - DONNE

Categorie operaie	Paghe minime orarie a datare dal 1-8-1958	1-1-1959	1-1-1960
1ª *Categoria* (op. qualif.)			
Superiori ai 20 anni . .	104,65	108,65	112,65
dai 18 ai 20 anni . . .	87,80	91,05	94,30
dai 16 ai 18 anni . . .	82,85	85,85	88,85
Inferiori ai 16 anni . .	71,65	75,15	78,65
2ª *Categoria* (man. special.)			
Superiori ai 20 anni . .	98,25	102,00	105,75
dai 18 ai 20 anni . . .	82,70	85,80	88,60
dai 16 ai 18 anni . . .	71,60	75,15	78,60
Inferiori ai 16 anni . .	62,30	65,30	68,30
3ª *Categoria* (man. comuni)			
Superiori ai 20 anni . .	89,45	93,70	97,95
dai 18 ai 20 anni . . .	75,00	78,75	82,50
dai 16 ai 18 anni . . .	67,10	70,35	73,60
Inferiori ai 16 anni . .	54,40	56,65	58,90

Visti il contratto e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 759.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1° ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1955, stipulato tra l'Unione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, la Unione Sindacale Provinciale, la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. —;

Visto, per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1958, stipulato tra il Sindacato Materiali da Costruzione della Associazione Provinciale degli Industriali e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno dell'Edilizia ed Affini, la Federazione Provinciale Edili, La Unione Italiana del Lavoro;

Visti, per la provincia di Cremona: l'accordo collettivo integrativo 1° giugno 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale; il contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958, stipulato tra l'Associazione Provinciale degli Industriali, il Sindacato Industriali Laterizi e la Camera del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 10 febbraio 1958, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione degli Industriali, la Federazione Provinciale Cooperative e Mutue e il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori del legno, dell'Edilizia e Affini, l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. —, l'Unione Italiana Lavoratori;

Visto, per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1958, stipulato tra il Sindacato Provinciale degli Industriali dei laterizi e la Federazione Provinciale Lavoratori del Legno, dell'Edilizia e Affini, la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni e Affini, la Federazione Nazionale Edili Affini e del Legno; e, in pari data, tra il Sindacato Provinciale degli Industriali dei Laterizi e il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini — C.I.S.N.A.L. —;

Visto, per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 8 aprile 1955, stipulato tra l'Associazione degli Industriali di Pavia, l'Associazione degli Industriali Oltrepò Lombardo, l'Associazione Vigevanese Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale;

Visto, per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 1° settembre 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e il Sindacato Provinciale — C.I.S.L. — il Sindacato Provinciale — C.G.I.L. —, il Sindacato Provinciale — U.I.L. —; al quale ha aderito, in data 26 settembre 1958, il Sindacato Provinciale — C.I.S.N.A.L. —;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Bergamo, in data 5 aprile 1960, n. 1 della provincia di Brescia, in data 10 marzo 1960, n. 3 della provincia di Cremona, in data 21 aprile 1960, n. 1 della provincia di Mantova, in data 10 maggio 1960, n. 2 della provincia di Milano, in data 19 aprile 1960, n. 2 della provincia di Pavia, in data 5 maggio 1960, n. 1 della provincia di Varese, in data 1° luglio 1960, degli atti sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:

per la provincia di Bergamo, il contratto collettivo integrativo 23 maggio 1955;

per la provincia di Brescia, il contratto collettivo integrativo 28 febbraio 1958;

per la provincia di Cremona, l'accordo collettivo integrativo 1 giugno 1955, il contratto collettivo integrativo 3 ottobre 1958;

per la provincia di Mantova, il contratto collettivo integrativo 10 febbraio 1958;

per la provincia di Milano, il contratto collettivo integrativo 2 maggio 1958;

per la provincia di Pavia, il contratto collettivo integrativo 8 aprile 1955;

per la provincia di Varese, il contratto collettivo integrativo 1 settembre 1958;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti e dell'accordo anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti, dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova, Milano, Pavia e Varese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atto del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 47. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO 23 MAGGIO 1955 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DELL'11 NOVEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

Addì 23 maggio 1955 in Bergamo

tra

l'UNIONE DEGLI INDUSTRIALI di Bergamo, rappresentata dal suo Presidente dott. *Gaspare de' Ponti* e dal comm. chim. *Paolo Magnetti*, Presidente del Gruppo Industriali dei Laterizi, assistiti dal Direttore della Unione, dott. *Stefano Gavotti Verospi* e dal sig. *Egisto Massi*, con l'intervento di una Delegazione di Industriali costituita dai signori: *Alessandro De Agostini, Francesco Grassi* e *Zaccaria Martinelli*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Bergamo, rappresentata dai suoi Segretari, signori *Danilo Conti* e *Vittorio Naldini* e, per il Sindacato Provinciale di Bergamo della F.I.L.E.A., dal sig. *Ottorino Scaglia*,

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE di Bergamo, rappresentata dal suo Segretario Generale on. *Elio Colleoni* e, per il Sindacato Provinciale di Bergamo della F.I.L.D.E., dal sig. *Giuseppe Buelli*,

la CAMERA SINDACALE PROVINCIALE di Bergamo (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario, sig. *Pietro Lombardoni*,

è stato stipulato il presente contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'11 novembre 1954 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, da valere per Bergamo e Provincia.

Art. 1.

QUALIFICHE

In relazione al penultimo comma dell'art. 6 del contratto nazionale di lavoro, nessuna aggiunta o variazione viene apportata alla classificazione degli operai di cui all'articolo stesso.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In relazione al 2° comma dell'art. 7 del contratto nazionale di lavoro si stabiliscono i seguenti quattro mesi:

Maggio - Giugno - Luglio - Agosto

quali quelli in cui l'orario normale giornaliero di lavoro è di 9 ore.

Resta fermo che qualora nei suddetti quattro mesi l'orario di lavoro venga prorogato a 10 ore, la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9% sulla retribuzione globale.

Art. 3.

LAVORO NOTTURNO

In relazione al 2° comma dell'art. 9 del contratto nazionale di lavoro, l'inizio ed il termine dell'orario notturno per le categorie degli infornatori e sfornatori, cariolanti ai forni, e per gli addetti alla lavorazione a mano dei laterizi, potranno essere stabiliti, entro naturalmente i limiti fissati dallo stesso art. 9, aziendalmente, d'intesa tra datore di lavoro e lavoratori, direttamente o tramite i rappresentanti aziendali di questi ultimi.

Art. 4.

TRASFERTE

In relazione all'art. 21 del contratto nazionale di lavoro, al lavoratore che sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km., verrà corrisposta, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una diaria di L. 650 per ogni pasto e di lire 600 per ogni pernottamento, comprensiva della maggiorazione per l'eventuale lavoro straordinario.

Art. 5.

COPERTE

In relazione all'art. 40 del contratto nazionale di lavoro, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e ne risponde del deterioramento e smarrimento causati da sua negligenza.

Nel caso che la ditta non possa fornire le coperte, corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 150 per ogni coperta.

Art. 6.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (Paltini)

Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta metterà a disposizione (a suo carico) quanto segue:

a) un aia di lunghezza e larghezza proporzionate alla produttività dell'operaio in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale o macinata, posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione sul luogo di impiego in quantità sufficiente;

d) secchie, pallotte, zappa, garappio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavàlletto, banco e passerella;

e) pagliette, arelle, battaggi, tele in quantità sufficienti oltre a tegole o coperte di legno e simili per la copertura delle gambette.

Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l'anno, se guasti, a cura del datore di lavoro.

Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all'operaio non dovrà distare più di 15 metri dall'aia e in posto facilmente praticabile con la carriola.

Le gambette non potranno essere distanti più di 5 metri dell'aia.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati, in modo da non rallentare la produzione all'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.

L'operaio, di quanto sopra fornito, dovrà:

1) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione:

2) impastare l'argilla e lavorarla per la miglior confezione dei laterizi;

3) confezionare i laterizi in apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essicazione;

4) trasportare sull'aia la litta o la sabbietta già crivellata.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essicazione perfetta.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di doverli riconfezionare, l'operaio avrà diritto di percepire il 70% del corrispondente prezzo di cottimo.

Al termine della stagione e del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro, quanto dall'operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato.

Per la confezione a mano dei laterizi, le tariffe minime da corrispondersi per ogni 1000 pezzi sono le seguenti:

a) mattoni comuni grossi tipo Milano (stampo 7.2 × 12.5 × 25 = cubatura 2.250) L. 2.700

Per i mattoni che allo stampo hanno misura e cubatura diverse da quelle su indicate, le rispettive tariffe saranno rapportate alla stariffa di cui sopra.

Esempio: per mattone la cui misura dello stampo sia di 6 × 12 × 24 e la cui cubatura sia di 1.728, la relativa tariffa di cottimo sarà data dalla seguente proporzione:

$$2.250 : 2.700 = 1.728 : x$$

$$x = \frac{2.700 \times 1.728}{2.250} = 2.074$$

b) mattoni paramano tipo Milano (compresi cunei)	L.	4.296
c) tegole a canale (coppi):		
lunghezza cm. 38	L.	3.953
» » 40	»	4.161
» » 45	»	4.681
» » 50	»	5.201
» » 55	»	5.721

Per le tegole di lunghezza diversa da quelle suindicate, le rispettive tariffe saranno rapportate alla tariffa stabilita per le tegole di cm. 45 di lunghezza.

Esempio: per la tegola che abbia la lunghezza di cm. 48, la relativa tariffa sarà data dalla seguente proporzione:

$$45 : 4.681 = 48 : x$$

$$x = \frac{4.681 \times 48}{45} = 4.993$$

d) copponi cm. 70	L.	13.768
e) tavelle cm. 16 × 32	»	4.296
f) quadri cm. 20 × 20	»	4.296

Le suddette tariffe saranno ridotte del 6% qualora dalla Ditta venga fornita l'argilla filtrata.

Nelle suddette tariffe che sono comprensive della paga unificata di cui all'accordo collettivo 11 novembre 1954 e della contingenza non conglobata maturata a tutto il mese di ottobre 1954, si intendono forfetizzate anche le seguenti voci:

indennità di caro-pane;
indennità di mensa;
festività nazionali;
festività infrasettimanali;
percentuale di lavoro straordinario;
percentuale di lavoro festivo;
indennità di licenziamento;
ferie;
gratifica natalizia.

Le parti convengono che, verificandosi in futuro variazioni in aumento o in diminuzione nella misura delle attuali retribuzioni unificate o dell'indennità di contingenza, le variazioni medesime saranno riportate proporzionalmente sulle tariffe di cui sopra in aumento o in diminuzione.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto decorre dal primo maggio 1955 ed ha la durata del contratto nazionale 11 novembre 1954.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 28 FEBBRAIO 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

Addì, 28 febbraio 1958

tra

il GRUPPO LATERIZI DEL SINDACATO MATERIALI DA COSTRUZIONE in persona dei sigg.: dott. *Zampieri Alfonso* della Soc. Fornaci Bresciane Laterizi, rag. *Pietro Fegro* della Ceramica di Bagnolo Mella, sig.na *Spagnoli Lidia* in rappresentanza della ditta *Spagnoli Giuseppe* e geometra *Montani Enrico* della R.D.B. assistiti dalla Associazione Industriale Bresciana in persona del suo Segretario avv. *Dino Solaini* e sig. *Isnardo Manzini*

e

la F.I.L.L.E.A. di Brescia in persona del sig. *Brunelli Giovanni* e *Inselvini Bortolo,*

la FEDEREDILI di Brescia in persona del sig. *Morandini G. Battista* e sig. *Rocca Bernardo,*

la UNIONE ITALIANA LAVORO in persona del sig. dott. *Corti* - Segretario -

si è stipulato quanto segue:

Art. 1.

LAVORI DISCONTINUI

In applicazione dell'art. 6 del Contratto Nazionale si stabilisce la classifica e le tabelle per gli addetti ai lavori discontinui.

	per 8 ore	per 9 ore	per 10 ore
Autisti meccanici	1.424,80	1.487,15	1.549,50
Autisti conducenti e infermieri	1.278,80	1.334,75	1.390,70
Carrettieri - magazzinieri - stallieri - portieri - guardiani e cuochi .	1.210,80	1.263,85	1.316,75

Per gli anzidetti lavoratori verranno osservate tutte le norme previste dal Contratto Nazionale di Lavoro.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In applicazione del secondo capoverso dell'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro si stabilisce che i mesi nei quali l'orario di lavoro può raggiungere le nove ore sono: Maggio - Giugno - Luglio - Agosto.

Art. 3.

LAVORO NOTTURNO

In riferimento al 2° capoverso dell'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro le parti stabiliscono che l'orario notturno è dalle ore 20 alle 4.

Art. 4.

CONDIZIONI DI LAVORO E TARIFFE PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI E COPPI A MANO

a) CONDIZIONI DI LAVORO. - Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi lavorati a cottimo, la ditta fornirà tutti gli attrezzi in buon uso necessari alla detta lavorazione.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

1) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

2) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi e trasportarla con la carriola sull'aia;

3) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sabbietta, previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitare ogni spreco;

4) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e ammantellarli per la più rapida essicazione fino al compimento di questa;

5) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato, salvo il deperimento d'uso;

6) curare il materiale per il più rapido essicamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei latirizi prodotti e portati ad essicazione perfetta.

Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro quanto se dall'operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.

Per i laterizi danneggiati per causa delle intemperie o per causa della argilla al punto di doverli riconfezionare, l'operaio avrà diritto a percepire il 100% del prezzo del cottimo stabilito, sempre che ciò non dipenda da sua incuria.

b) TARIFFE:

1) *mattoni* - La tariffa per il mattone a mano sino alla misura massima dello stampo di cm. 28 x 14 x 7 è fissata in L. 2.800 al mille comprensiva di paga conglobata e indennità di contingenza alla data odierna;

2) *tegole a canale* - Le tariffe per le tegole a canale a mano alla misura massima di cm. 51 x 21 x 1,6 è fissata a L. 4.200 al mille comprensiva di paga conglobata e indennità di contingenza alla data odierna.

La differenza di indennità di caro-pane e l'indennità di mensa verranno corrisposte a parte; così dicasi per le eventuali variazioni sulla indennità di contingenza successiva alla data odierna.

Per il lavoro straordinario, notturno e festivo valgono le norme del Contratto Nazionale.

Resta anche convenuto che l'aiuto paltino sarà regolarmente assunto dall'azienda e che per la lavorazione delle tegole a canale è necessario l'aiuto paltino.

Art. 5.

TRASFERTE

In applicazione dell'art. 21 del Contratto Nazionale si stabilisce che al lavoratore in trasferta, comandato a lavorare fuori zona aziendale eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km. verranno rimborsate le spese di viaggio e corrisposta una diaria di L. 750 per ogni pasto e per ogni pernottamento.

Art. 6.

COPERTE

In applicazione dell'art. 40 del Contratto Nazionale le coperte verranno fornite dalla ditta in numero 2 per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e quattro dal 1° ottobre al 31 marzo.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto decorre dalla data odierna ed ha la durata del Contratto Nazionale 18 dicembre 1957 del quale fa parte integrante.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 1° GIUGNO 1955 PER LE MAESTRANZE (PALTINI) ADDETTI ALLE FORNACI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 1° giugno 1955, presso l'Associazione Industriali si sono riuniti, per la determinazione delle tariffe di cottimo a norma dell'art. 12 del Contratto Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954 per i laterizi a mano da valere per la campagna 1955 i signori: dott. *Pietro Bosisio* ed il rag. *Luigi Roncaglio* per l'Associazione Industria; *Ricca Carlo* per la Camera del lavoro di Cremona; dott. *Vincenzo Vernaschi* per l'Unione Sindacale Provinciale di Cremona.

Dopo ampia discussione si è convenuto:

Art. 1.

Le tariffe di cottimo per ogni 1.000 pezzi di mattoni del tipo unificato (25 x 12 x 5½) costruiti a stampo semplice sono fissati in L. 2.503.

Art. 2.

Le tariffe di cottimo per ogni 1.000 pezzi di mattoni del tipo unificato (25 x 12 x 5½) costruiti a stampo doppio sono fissati in L. 2.062.

Art. 3.

L'importo di ogni tariffa di cottimo è comprensivo della indennità di contingenza e dell'indennità di mensa.

Art. 4.

Le festività infrasettimanali e nazionali, le ferie, la gratifica natalizia e l'indennità di licenziamento, verranno conteggiate a parte secondo le norme sindacali attualmente in vigore nel settore laterizi.

Art. 5.

Le tariffe degli altri materiali a mano sono determinate proporzionalmente sulla tariffa di cottimo per lo stampo semplice. Pertanto le tariffe di cottimo per ogni 1.000 pezzi di materiale, sono le seguenti:

1) mattone unificato a stampo semplice	L.	2.503
mattone grosso 26 x 13 x 6	»	3.003
2) tegole 47 x 24 x 18	»	5.327
» 43 x 24 x 18	»	4.871
3) tavelle da tetto 45 x 16 x 3 battuti	»	5.327
4) quadri sottili 25 x 25 x 3,5	»	6.062
5) » usuali 25 x 25 x 4,5	»	6.970
6) tavelle da 4/8 (20 x 3 x 40)	»	6.793
7) tavelle macchiate 20 x 40 x 3	L.	8.515
8) quadri macchiati sottili uguali	»	7.508
9) quadri macchiati grossi uguali	»	8.515
10) guscie ed ovuli	»	5.534
11) paramani grossi 26 x 13 x 6	»	5.629
12) paramani piccoli 12 x 6 x 3	»	3.753
13) pozzali comuni	»	3.862
14) tavelle parmigiane lavate	»	4.128
15) tavelle da stufa lunghe 45 x 15 x 2	»	5.335
16) pietrine	»	2.618
17) tavelle parmigiane macchiate	»	6.380
18) tavelloni 4/8 (39 x 19 x 15)	»	6.380
19) tavelloni picc. bastardelli 36 x 16 x 5	»	5.437
20) tavelloni da braccio 0,45	»	7.508
21) tavelloni da 50	»	9.382
22) tavelloni da 60	»	18.714
23) tavelloni da 70	»	23.449
24) girelle grosse	»	5.630
25) rigelle piccole	»	4.684
26) mattoni scantonati grossi	»	3.289
27) esagoni macchiati da 30	»	19.930
28) tavelle senza macchia	»	4.879
29) esagoni macchiati	»	6.800
30) quadri da forno 31 x 31 x 5	»	14.264
31) quadri da forno 28 x 28 x 5	»	12.836
32) copricinte triangolari (le tariffe saranno concordate tra lavoratore e datore di lavoro)		
33) coppere (come sopra)		
34) mattoni per gelosia (come sopra)		
35) pulizia aia	»	2.208
36) quadri da aia 20 x 20 x 6	»	7.037

Art. 6.

I prezzi sopraelencati saranno aumentati o diminuiti proporzionalmente a seconda che aumenti o diminuisca la dimensione e le modalità di lavoro del materiale per i quali essa è stabilita.

Art. 7.

Durata del Contratto: il presente accordo ha valore per la campagna stagionale 1955 e le tariffe ivi contemplate sono definitive.

Chiarimenti a verbale.

Viene precisato che ai familiari del paltino, il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere nessuna retribuzione. Le misure del materiale sopra specificate si intendono riferite a materiale cotto.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 3 OTTOBRE 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Addì 3 ottobre 1958, tra l'Associazione Industriali della Provincia di Cremona, nella persona del suo Segretario dott. *Pietro Bosisio,* il Sindacato Industriali Laterizi rappresentato dal Presidente sig. geom. *Enzo Cavcada,* assistito dal sig. rag. *Luigi Roncaglio* e la Camera del Lavoro di Cremona e Provincia rappresentata dal sig. *Fanfoni Daniele* e l'Unione Sindacale Provinciale rappresentata dal sig. maestro *Mario Tinti;*

a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957 per l'industria dei laterizi si è stipulato il presente contratto integrativo da valere nella provincia di Cremona per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro, Integrativo al Contratto Nazionale 18 dicembre 1957, ha valore per gli addetti all'Industria dei laterizi nel territorio della provincia di Cremona ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale e cioè dal 1° dicembre 1957 al 30 novembre 1960.

Art. 2.

QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 6 del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957, in relazione alla situazione provinciale, le qualifiche degli operai sono le seguenti:

a) operai specializzati: capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori, a mano e a tornio, (paltini), collocatori, elettricisti, meccanici, autisti meccanici, specialisti in filiere e macchine da laterizi, addetti alla regolazione e controllo dell'essiccatoio;

b) operai qualificati: draghisti, inforcatori, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri, falegnami conduttori di locomotori, conduttori di carrelli semoventi a forca, conduttori di pale meccaniche, conduttori di trattorini, conduttori di carrelli elettrici, trasbordatori, muratori di fornace, autisti, tagliatori a mano, infornatori e sfornatori, prenditori di mattoni pieni, filatori, gambettisti, addetti agli alimentatori, abbassatori di presse, carrettieri.

Dichiarazione a verbale.

Gli operai addetti allo stivaggio e distivaggio del materiale nell'essiccatoio, purchè entrino nell'essiccatoio stesso e siano quindi soggetti a forti sbalzi di temperatura e ad un forte grado di umidità, sono considerati operai qualificati;

c) operai comuni o manovali specializzati: arganista, uscellai, operai del carico cotto addetti alla stiva del materiale su veicoli, addetti al macero, addetti alla piegatura del ferro;

d) manovali comuni: manovali di cantiere, sterratori, carriolanti comuni, porta combustibili, badilanti, stallieri e tutti gli operai manovali non compresi nelle precedenti elencazioni.

Art. 3.

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è di otto ore giornaliere. Con riferimento però a quanto previsto dall'art. 7 del Contratto Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957, dal 1° maggio al 31 agosto l'orario è di 9 ore giornaliere semprechè siano rispettati i limiti dell'art. 8 del regolamento al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

Con riferimento all'art. 11 del Contratto Nazionale di Lavoro si conviene di mantenere invariata la percentuale di maggiorazione del 35% per i lavori speciali già concordata nei precedenti Contratti Integrativi.

Art. 5.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21 del Contratto Nazionale di Lavoro si conviene che al lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente in località diversa dalla nor-

e da questa distante oltre 5 Km. verrà corrisposta, al rimborso delle spese di viaggio, una diaria di 50 per pasto e di L. 700 per pernottamento.

Art. 6.

LAVORI DISCONTINUI

sta stabilito che agli autisti meccanici verrà corsta la paga dell'operaio specializzato, mentre agli ti non meccanici quella dell'operaio qualificato.

Al carrettiere conducente un cavallo verrà corrisposta la paga dell'operaio qualificato, mentre a quello conducente due cavalli verrà corrisposta la paga dell'operaio qualificato maggiorata del 10 per cento

Art. 7.

TARIFFE COTTIMO PALTINI

Le tariffe di cottimo per i paltini di cui all'accordo 1° giugno 1955 sono aumentate a far tempo dal 1° ottobre 1958 del 10%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 10 FEBBRAIO 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO NAZIONALE COLLETTIVO DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DELL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA

Addì 10 febbraio 1958

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI di Mantova, Sezione Laterizi, rappresentata dal suo Presidente rag. *Adolfo Pecorari*, con l'assistenza del cav. *Dante Giacominelli* e del Direttore della stessa dott. *G. Pauletti;*

la FEDERAZIONE PROVINCIALE COOPERATIVE E MUTUE, rappresentata dal sig. *Mozzarelli Dino*, Segretario del Settore Cooperative Produzione e Lavoro;

e

il SINDACATO PROVINCIALE della F.I.L.E.A., Sezione Lavoratori Laterizi, rappresentato dal Segretario dello stesso sig. *Severino Scardovelli*, con l'assistenza del Segretario della Camera Confederale del Lavoro di Mantova sig. *Angelo Chierici* e con la partecipazione del sig. *Monfardini* e dei lavoratori *Ponzati, Acerbi, Bellini, Boldrini, Righetti* e *Spaggiari;*

l'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L., Sindacato Lavoratori Laterizi Affini, rappresentato dal suo Segretario sig. *Mario Morra*, con la partecipazione del sig. *Truzzi* e dei lavoratori *Tonelli* e *Zamboni;*

l'UNIONE ITALIANA LAVORATORI della Provincia di Mantova, rappresentata dal sig. *Bedotti Veniero*, assistito dalla signorina *Armanda Grassi;*

in applicazione di quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai addetti alla industria dei laterizi, rinnovato a Roma il 18 dicembre 1957, si è stipulato il presente Accordo Integrativo da valere per i lavoratori dipendenti dalle industrie dei laterizi della Provincia di Mantova.

Art. 1.

QUALIFICHE
(art. 6 del Contratto nazionale)

Le qualifiche degli operai dei laterizi della Provincia di Mantova sono quelle in vigore di fatto negli anni precedenti nelle diverse fornaci (vedi Accordo Provinciale Integrativo del 28 marzo 1946).

Agli operai addetti permanentemente allo scavo della argilla, al carico ed allo scarico della stessa, i quali siano esposti alle intemperie, verrà corrisposta per tali motivi e per tale titolo una indennità nella misura del 2 per cento sulla retribuzione globale a loro spettante (minimi conglobati, superminimi, indennità di contingenza). Detta indennità assorbe fino alla sua concorrenza ogni altro compenso già corrisposto per tale titolo. Agli operai che godranno di tale indennità non si applica la norma dell'art. 18, comma *a*), del Contratto Collettivo di Lavoro.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO
(art. 7 del Contratto nazionale)

I mesi di cui al secondo comma dell'art. 7 del Contratto Nazionale Collettivo sono fissati per la Provincia di Mantova in quelli di maggio, giugno, luglio e agosto.

Le ditte dichiarano che di massima non intendono avvalersi della facoltà di far compiere in detti mesi la decima ora e pertanto l'orario normale di tale periodo sarà di 9 ore per i giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì e di ore 8 per il sabato.

Le ditte potranno però avvalersi della facoltà di richiedere la decima ora in caso di particolare necessità, alle condizioni previste dall'art. 7 del Contratto Nazionale.

Tutto quanto sopra, fermo restando un eventuale diverso orario di lavoro praticato di fatto in singole fornaci.

Art. 3.

LAVORO NOTTURNO
(art. 9 del Contratto nazionale)

Con riferimento a quanto previsto all'art. 9 del Contratto Nazionale, per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, l'orario è notturno quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 4.

CONDIZIONI DI LAVORO E TARIFFE PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO
(art. 12 del Contratto nazionale)

Le condizioni di lavoro e le tariffe per la fabbricazione dei mattoni a mano saranno stabilite quanto prima con un Accordo particolare.

Art. 5.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI, PER FERIE E PER GRATIFICA NATALIZIA

(artt. 16, 35, 36 del Contratto nazionale)

Il trattamento economico spettante agli operai per festività nazionali e infrasettimanali (Art. 16) ferie (Art. 35) e gratifica natalizia (Art. 36), verrà assolto dalla ditta con la corresponsione della percentuale del 21 per cento sulla retribuzione globale di fatto (minimi conglobati, superminimi provinciali, indennità di contingenza) per le ore di lavoro normale effettivamente prestate.

Per gli operai lavoranti a cottimo normale la percentuale del 21 per cento verrà corrisposta anche sulla percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art. 10. Per gli operai lavoranti a cottimo pieno la percentuale del 21 per cento verrà computata nel guadagno medio delle due ultime quindicine o delle quattro ultime settimane.

Per ore di lavoro normale si intendono quelle stabilite dagli artt. 7 del Contratto Nazionale e 2 dell'Accordo Integrativo Provinciale.

Si precisa altresì che la percentuale di cui al presente articolo non va computata sulla retribuzione delle ore di lavoro straordinario, sia esso diurno, notturno o festivo, nè sulla retribuzione della decima ora.

La percentuale in parola verrà corrisposta ai lavoratori durante la loro assenza nei seguenti casi: infortunio, malattia, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale, ferie effettivamente godute e cure termali, regolarmente prescritte dagli Istituti previdenziali competenti. In particolare la ditta, nei casi di assenze per malattia, infortunio e gravidanza corrisponderà ai lavoratori la differenza tra l'importo della percentuale stessa e il trattamento economico corrisposto dagli Istituti assicuratori per i titoli di cui sopra. Nei predetti casi di assenza dal lavoro la percentuale in parola sarà computata sulla base dell'orario effettuato dalla fornace o dal reparto durante l'assenza dell'operaio.

Si precisa altresì che la corresponsione della percentuale forfettaria in parola non pregiudica il godimento effettivo delle giornate di ferie previste dal Contratto, il cui pagamento rimane però incluso nella percentuale stessa.

Gli importi della percentuale di cui al presente articolo saranno accantonati da parte delle aziende e corrisposti in occasione della liquidazione o in ogni modo a fine d'anno; le aziende corrisponderanno un acconto ai lavoratori che lo richiedessero a partire dalla fine di giugno in poi. E' ammesso il pagamento di tale percentuale anche ad ogni periodo di paga su eventuale richiesta dei lavoratori.

La percentuale del 21 per cento si intende scomposta nei suoi elementi costitutivi come segue:

Festività nazionali ed infrasettimanali (nel numero di 17)	6 %
Ferie	5 %
Gratifica natalizia	10 %
Totale . . .	21 %

Art. 6.

INDENNITÀ DI MENSA

(art. 39 del Contratto nazionale)

In considerazione della situazione di fatto già esistente, si conviene che l'indennità sostitutiva di mensa, per i lavoratori dell'industria dei laterizi della Provincia di Mantova viene fissata nella misura di L. 50 giornaliere, per ogni giornata di effettiva prestazione di lavoro.

Detta indennità verrà corrisposta qualora i lavoratori abbiano prestato almeno 4 ore di servizio.

Art. 7.

SPOGLIATOI, LAVATOI, REFETTORI, ECC.

(art. 41 del Contratto nazionale)

Le aziende che non hanno ancora provveduto alla installazione di spogliatoi, lavatoi, depositi di biciclette e locali per uso refettorio, a norma dell'Art. 41 del Contratto Collettivo di Lavoro, dovranno corrispondere a tutti i loro dipendenti una penalità annua di L. 4.800.

Tale indennità sarà corisposta attribuendo ad ognuno degli istituti sopra elencati un quarto dell'intera somma ed in proporzione sia del periodo annuo trascorso senza che gli istituti stessi siano realizzati, sia della anzianità di servizio prestata dal lavoratore (cioè L. 100 al mese per ogni istituto mancante).

Art. 8.

INDENNITÀ SPECIALE

(art. 57 del Contratto nazionale)

In considerazione della situazione esistente in precedenza nella Provincia di Mantova, si conviene che le indennità speciali previste dall'Art. 57 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, verranno corisposte ai lavoratori dipendenti dall'industria dei laterizi della nostra Provincia, nelle seguenti misure:

a) *indennità speciale*:

L. 5.000 annue per gli uomini di età superiore ai 20 anni;

L. 4.000 per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne;

b) *indennità logorio indumenti*:

L. 9.000 annue per gli uomini di età superiore ai 20 anni;

L. 6.200 annue per gli uomini di età inferiore ai 20 anni e per le donne.

Le anzidette indennità sono frazionabili in dodicesimi. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata come mese intero.

Art. 9.

TABELLA SALARIALE IN VIGORE

Le parti convengono che le retribuzioni conglobate in vigore nella Provincia di Mantova a partire dal 1° dicembre 1957, derivanti dall'Accordo Nazionale 18 dicembre 1957 sono quelle riportate nella tabella allegata al presente Accordo.

Per quanto riguarda l'assorbimento delle differenze di salario attualmente corrisposte in più nella Provincia di Mantova nei confronti delle retribuzioni del Contratto Nazionale, le parti si impegnano ad applicare quanto verrà predisposto dai futuri Accordi Interconfederali o dai Contratti Nazionali di lavoro della categoria, che stabilissero eventuali aumenti delle retribuzioni.

Art. 10.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente Accordo Provinciale Integrativo ha vigore dal 1° dicembre 1957 ed ha la durata stabilita dal rinnovato articolo 58 del Contratto Nazionale di Lavoro del 18 dicembre 1957 (30 novembre 1960).

La disdetta data da una delle parti al predetto Contratto Nazionale ha gli stessi effetti previsti dal citato art. 58 anche nei riguardi del presente Accordo Provinciale.

Tabella delle retribuzioni per gli operai dipendenti dalle aziende industriali produttrici di « Laterizi » in vigore nella provincia di Mantova dal 1° dicembre 1957, in applicazione dello accordo di rinnovo del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957.

QUALIFICHE	Retribuz. conglobata nazionale	Supermin. provinc.	Totale Retribuz.
UOMINI			
Operai specializzati			
super. ai 20 anni	175,45	1,85	177,30
dai 18 ai 20 anni	170,60	1,20	171,80
Operai qualificati			
super. ai 20 anni	157,20	1,70	158,90
dai 18 ai 20 anni	152,65	0,90	153,55
Operai in genere (manov. spec.)			
super. ai 20 anni	148,75	1	149,75
dai 18 ai 20 anni	138,85	0,55	139,40
dai 16 ai 18 anni	109,60	1,55	111,15
Operai in genere			
super. ai 65 anni	140,35	1	141,35
Garzoni			
infer. ai 16 anni	71,50	4,30	75,80
DONNE			
Operaie qualif. (donne 1ª cat.			
super. ai 20 anni	132,10	—	132,10
dai 18 ai 20 anni	110,60	—	110,60
Manov. special. (donne 2ª cat.)			
super. ai 20 anni	124,90	—	124,90
dai 18 ai 20 anni	104,65	—	104,65
dai 16 ai 18 anni	92,80	—	92,80
infer. ai 16 anni	80,65	—	80,65

Visti il contratto e la tabella che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

CONTRATTO COLLETTIVO 2 MAGGIO 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957, PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI MILANO

Addì, 2 maggio 1958, in Milano

tra

il SINDACATO PROVINCIALE FRA GLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI, dell'Associazione Industriale Lombarda, rappresentato dal suo Presidente comm. rag. *Luigi Inverni,* assistito dai signori: ing. *Franco Calvi,* ing. *Alvaro Ceppi,* dott. *Gualtiero Doniselli,* comm. *Mario Macciachini* e dal dott. *Luigi Scagnolari* e rag. *Umberto Cavaler* dell'Associazione Industriale Lombarda;

e

la FEDERAZIONE PROVINCIALE MILANESE LAVORATORI DEL LEGNO EDILI ED AFFINI della Camera del Lavoro, rappresentata dal segretario responsabile sig. *Edoardo Franzi* e dai segretari *Franco Lucini* e *Sante Fanelli,* assistiti dai signori: *Egidio Visconti* e *Edoardo Parigi;*

la F.I.L.C.A. (Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni Affini) rappresentata dai signori *Romolo Arduini* e *Giuseppe Buelli;*

la F.E.N.E.A.L. (Federazione Nazionale Edili Affini Legno) rappresentata dal Segretario *Antonio di Nuzzo* e dai signori *Italo Montanari* e *Antonio Bianchi.*

Addì 2 maggio 1958, in Milano

tra

il SINDACATO PROVINCIALE FRA GLI INDUSTRIALI DEI LATERIZI, dell'Associazione Industriale Lombarda, rappresentato dal suo Presidente comm. rag. *Luigi Inverni,* assistito dai signori: ing. *Franco Calvi,* ing. *Alvaro Ceppi,* dott. *Gualtiero Doniselli,* comm. *Mario Macciachini* e dal dott. *Luigi Scagnolari* e rag. *Umberto Cavaler* dell'Associazione Industriale Lombarda:

e

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI, Sezione Laterizi, della C.I.S.N.A.L., rappresentato dal suo Segretario Provinciale geom. *Vittorio Spinelli,* assistito dal sig. *Bruno Scheggi.*

A norma del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dei laterizi, stipulato in Roma il 18-12-1957 — è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere nella Provincia di Milano per gli operai addetti all'industria dei laterizi.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto nazionale 18 dicembre 1957 ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della Provincia di Milano, ed avrà la stessa durata e decorrenza prevista dall'art. 58 del contratto nazionale.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario è di otto ore giornaliere.

Con riferimento però a quanto previsto dall'art. 7 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 10 % sulla retribuzione globale.

Nei mesi di gennaio-febbraio, novembre-dicembre, l'orario di lavoro potrà essere ridotto a 7 ore giornaliere, in base ad accordo fra le parti.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 11 del contratto nazionale di lavoro per l'industria dei laterizi del 18 dicembre 1957, si stabilisce di corrispondere per i lavori speciali, escluso l'ammantellamento, una percentuale di aumento sulla retribuzione globale e sulle tariffe di cottimo, nella misura del 20 per cento.

Art. 4.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, considerate le particolari caratteristiche dell'industria esistenti nella provincia di Milano, a deroga di quanto disposto dall'articolo su citato circa la distanza di Km. 5, si stabilisce:

a) per gli autisti e cavallanti che provvedono, normalmente, al trasporto del materiale dalla fornace al cantiere o stazione, si conviene di corrispondere un'indennità forfettaria fissa, a compenso di eventuali pasti fuori sede, o ritardi sugli orari normali dei pasti, di L. 150 giornaliere, oltre alla indennità di mensa di L. 20 di cui all'art. 39 del contratto nazionale;

b) per gli operai che, eccezionalmente e temporaneamente, vengono spostati per ragioni di servizio da una fornace all'altra e che abbiano lo stesso trattamento della fornace di provenienza, (anche agli effetti dello alloggio e della mensa) si conviene di corrispondere una indennità giornaliera di L. 50;

c) al personale comandato a prestare servizi fuori sede e costretto per ragioni del servizio stesso a pernottare o a consumare pasti fuori sede, spetta, oltre alle spese di viaggio, un'indennità di L. 600 per ogni pasto; di L. 750 per ogni pernottamento, comprensive di eventuali prestazioni per lavoro straordinario.

Art. 5.

FORNITURA DELLE COPERTE

Con riferimento all'art. 40 del contratto nazionale, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e rispondere del loro deterioramento o smarrimento, causati da negligenza.

Nel caso che la Ditta non possa fornire le coperte, corrisponderà ad ogni operaio avente diritto, una indennità mensile di L. 80 per ogni coperta.

Art. 6.

FUOCHISTI

Nelle fornaci in cui non esistono apparecchi di alimentazione i fuochisti debbono essere tre e non debbono essere considerati addetti a lavori discontinui.

Nelle fornaci in cui esistono apparecchi d'alimentazione i fuochisti possono essere due e in tal caso sono considerati addetti a lavori discontinui.

Nelle fornaci nelle quali viene impiegato combustibile succedaneo al fossile (ceneracci, torba, legno, lolla di riso, sanse, ecc) detto combustibile dovrà essere portato sul forno da un manovale comune.

Per quanto riguarda il riposo domenicale o compensativo per i fuochisti, si fa riferimento alla legge sul riposo festivo o compensativo.

Art. 7.

TABELLA SALARIALE PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Ai lavoratori sotto indicati saranno corrisposte le paghe, per i diversi orari, a fianco segnate:

	8 ore	9 ore	10 ore
Autisti meccanici	1.561,20	1.629,50	1.697,80
Fuochisti	1,561.20	1.629,50	1.697,80
Autisti	1.402,00	1.463,33	1.524,67
Infermieri	1.402,00	1.463,33	1,524,67
Carrettieri	1.327,20	1.385,26	1.443,33
Magazzinieri	1.327,20	1.385,26	1.443,33
Guardiani diurni e notturni	1.327,20	1.385,26	1.443,33
Portieri	1.327,20	1.385,26	1.443,33
Stallieri	1.244,80	1.299,26	1.353,72
Cuochi	165,90 orarie (tenendo conto delle retribuzioni in natura)		
Cuoche	149,60 orarie (tenendo conto delle retribuzioni in natura)		

Per l'indennità di contingenza continua a trovare applicazione il criterio precedentemente in atto; vale a dire che anche per l'orario di 9 e 10 ore l'operaio addetto ai lavori di che trattasi percepirà la normale indennità giornaliera di contingenza (8 ore).

Art. 8.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER I CARRETTIERI CON CAVALLI E CARRI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA

I datori di lavoro assumeranno gli operai carrettieri stabilmente a giornata i quali verranno pagati secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente contratto.

Gli operai carrettieri si impegnano di mettersi a disposizione della Ditta per il servizio loro comandato tutti i giorni feriali e festivi, ferme restando le disposizioni sul riposo settimanale.

In caso di sospensione del servizio per causa di pioggia od altro si richiamano gli artt. 17 e 18 del contratto nazionale.

Nel caso che il carrettiere fosse comandato in servizio di trasporto durante le giornate di pioggia, dovrà essere munito da parte della Ditta, di impermeabile con cappuccio o mantellina.

Art. 9.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI

Gli operai addetti alla confezione di mattoni pieni a macchina potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che assumono a cottimo la produzione dei laterizi con la macchina, all'atto di iniziare il lavoro si costituiranno in squadra.

Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:

a) della potenzialità e capacità produttiva della macchina dichiarata in precedenza dalla ditta ed accertata dalla squadra stessa;

b) della distanza che si riscontrerà fra la mattoniera e l'essiccatoio artificiale e l'accampamento delle gambette ove dovranno essere condotti i laterizi per la essicazione;

c) della distanza che si riscontrerà tra la sede del macchinario ed il deposito o cava dell'argilla;

d) delle diverse modalità di lavoro come appresso:

1) escavazione manuale o meccanica dell'argilla;

2) caricamento manuale o meccanico dell'argilla sui vagoncini decauville o carretti;

3) trasporto dei vagoncini o carretti carichi e scarichi fino ai piedi della rampa a mezzo locomotori o cavalli;

4) introduzione dell'argilla nella mattoniera;

5) pulizia della trancia manuale e automatica;

6) taglio a regola d'arte dei mattoni;

7) trasporto dei mattoni nell'essicatoio artificiale o nell'accampamento delle gambette per l'essicazione;

8) lubrificazione e pulizia del macchinario.

La ditta fornirà gli attrezzi necessari alla squadra per la lavorazione e questa avrà cura della loro conservazione.

Art. 10.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI COL SISTEMA DEL COTTIMO NORMALE

Per mattoniere capaci di una produzione giornaliera, considerata su 10 ore lavorative riferite ad operai con età superiore ai 20 anni:

da 25.001	a	30.000	L. 75,75	al	mille
» 30.001	»	35.000	» 64.10	»	»
» 35.001	»	40.000	» 55.55	»	»
» 40.001	»	45.000	» 49 –	»	»
» 45.001	»	50.000	» 43.85	»	»
» 50.001	»	55.000	» 39,65	»	»
» 55.001	»	60.000	» 36.25	»	»
» 60.001	»	65.000	» 33,35	»	»
» 65.001	»	70.000	» 30.85	»	»
» 70.001	»	75.000	» 28.75	»	»
» 75.001	»	80.000	» 26,90	»	»
» 80.001	»	85.000	» 25,25	»	»
» 85.001	»	90.000	» 23,80	»	»
» 90.001	»	95.000	» 22,50	»	»
» 95.001	»	100.000	» 21,35	»	»
» 100.001	»	105.000	» 20,30	»	»
» 105.001	»	110.000	» 19.40	»	»
» 110.001	»	115.000	» 18.50	»	»
» 115.001	»	120.000	» 17,75	»	»

La presente tabella è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata all'1° febbraio 1958, ed è valevole per tutti indistintamente gli addetti alla squadra macchine per la produzione dei mattoni pieni, con il sistema del cottimo normale, indipendentemente cioè dalla qualifica propria a ciascun operaio componente la squadra medesima.

Per quanto riguarda, invece, il computo degli altri istituti contrattuali: festività nazionali e infrasettimanali, ferie, gratifica, indennità di anzianità, congedo matrimoniale, ecc. si terrà conto caso per caso, anche della qualifica propria di ciascun componente la squadra.

Se in un momento qualsiasi, uno o più operai componenti la squadra dovesse essere adibito ad altri lavori non pertinenti alla squadra, in tal caso l'operaio avrà diritto alla retribuzione in funzione della qualifica propria.

Il cottimo di produzione si intende applicabile alle fornaci capaci di una produzione media pari a quella indicata.

Per produzione media sarà presa per base la media della produzione effettuata nelle prime tre quindicine.

Art. 11.

AMMANTELLAMENTO E SMANTELLAMENTO

L'ammantellamento e smantellamento delle gambette è a totale carico del datore di lavoro il quale corrisponderà agli operai la paga normale oraria con le percentuali di maggiorazione previste dall'art. 9 del contratto nazionale e dall'art. 3 del presente contratto.

L'operaio componente la squadra macchine per la produzione dei laterizi non potrà rifiutarsi se comandato per detto lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, semprechè sia munito degli oggetti protettivi previsti dall'articolo 11 del contratto nazionale.

Se lo smantellamento viene effettuato in ore normali di lavoro della squadra macchine, la medesima verrà retribuita col sistema del cottimo intendendosi che l'ammantellamento è compreso nel cottimo se effettuato nell'orario normale di lavoro.

L'accampamento delle gambette deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare l'operazione di ammantellamento.

Art. 12,

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI

Gli operai collocatori, infornatori e sfornatori potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro si costituiranno in squadra lavorando col sistema del cottimo. Detta squadra sarà formata secondo le esigenze tecniche e la capacità delle camere o forno.

La Ditta fornirà alla squadra forni tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore di tre o quattro millimetri e larghezza sufficiente necessaria a raggiungere l'accampamento, l'essicatoio o le cataste ove sono posti i laterizi.

La squadra infornatori dotata di carriole munite di una sola ruota potrà prelevare il materiale dalle cataste ad una distanza massima di 45 metri dalla bocca del forno mentre la squadra degli sfornatori potrà accatastare i mattoni ad una distanza massima di 25 metri.

La distanza per le gambette di essicazione pronte al ritiro non dovrà sorpassare i m. 75 dalla bocca del forno.

Oltre a dette distanze la ditta darà in aggiunta alla squadra forni un uomo ogni 30 metri.

L'infornatore e lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale da e in cataste di non più di 23 corsi di altezza. Per l'altezza superiore ai 23 corsi la ditta darà un'aggiunta di manovalanza.

Le scorie residue nei forni dovranno essere rimosse dalla squadra forni salvo che le stesse non abbiano uno spessore superiore ai 5 cm. nel qual caso sarà dato un uomo in aiuto o fissato un compenso.

Per i mattoni rivoltati conviene che i primi 20 sono a carico di ciascun operaio componente la squadra per ogni giorno lavorativo.

Art. 13.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO FORNI LAVORANTI A COTTIMO

La tariffa di cottimo per squadre addette ai forni (collocamento, infornatori, sfornatori) per produzione giornaliera (8 ore) non inferiore a 2.800 e non superiore a 3.200 (media 3.000 pezzi) per componenti la squadra viene stabilita in L. 610 per ogni mille pezzi.

Per la cottura dei laterizi speciali quali possono essere paramani in genere, mattoni a cuneo in genere, tegole a canale, tegole marsigliesi, forati a più buchi, copponi, tavelle in genere, pianelle, pianelloni, ecc. sarà corrisposto alla squadra forni il cottimo sopra stabilito maggiorato del 12%.

La presente tariffa è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata al 1° febbraio 1958 ed è riferita ad operai con età superiore ai 20 anni.

Art. 14.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI PIENI CRUDI

Gli operai addetti all'accatastamento potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che lavorano a cottimo si costituiranno in squadra.

Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto della distanza che si riscontrerà fra il luogo scelto per l'accatastamento ed il luogo di prelevamento del materiale.

La Ditta fornirà alla squadra addetta all'accatastamento tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore da 3 a 4 mm. della larghezza necessaria e in numero sufficiente a raggiungere l'accampamento o l'essiccatoio ove sono posti i laterizi.

La squadra addetta all'accatastamento dotata di carriola ad una sola ruota, dovrà prelevare il materiale a una distanza massima di m. 80.

Per distanze superiori verrà aumentato il numero dei componenti la squadra in ragione di un uomo ogni 30 metri

L'operaio potrà accatastare il materiale ad un'altezza massima corrispondente a 30 corsi.

Per altezze superiori la ditta darà un'aggiunta di manovalanza alla squadra.

Il materiale dovrà essere accatastato a regola d'arte.

Art. 15.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI COL SISTEMA DEL COTTIMO

Con carriole o vagoncini da spingersi su binario o sentiero su terreno piano:

L. 355 al mille

La presente tariffa è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata all'1° febbraio 1958, ed è riferita ad operai con età superiore ai 20 anni.

Art. 16.

ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE PER IL CARICO E SCARICO DEI FORNI E PER L'ACCATASTAMENTO

Le tariffe di cottimo di cui agli artt. 13 e 15 vanno riferite alle condizioni stabilite rispettivamente negli articoli 12 e 14 del presente contratto e potranno essere modificate, ai sensi dell'art. 2101 del Codice civile, soltanto se siano intervenuti o intervengano mutamenti nelle condizioni di lavoro ed in ragione degli stessi; semprechè risulti per l'operaio un guadagno individuale medio non inferiore a quello previsto dalla tariffa stessa.

Le parti si danno atto che le tariffe potranno essere ridotte qualora risultino introdotti mezzi meccanici e accorgimenti di qualsiasi altra natura tali da agevolare ed incrementare la produzione, come ad esempio: trattorini, nastri trasportatori, elevatori, bilancieri e simili, fosse di carico, sistemazione delle strade, dei piazzali ecc.

Allo stato attuale delle situazioni esistenti nelle fornaci della Provincia di Milano la riduzione delle tariffe non potrà superare il 10% per la squadra forni, il 14% per l'accatastamento.

Art. 17.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (PALTINI)

Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta metterà a disposizione (a suo carico), quanto segue:

a) un'aia della lunghezza o larghezza proporzionata alla produttività dell'operaio e in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale o macinata, posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione a non più di dieci metri di distanza dal luogo d'impiego in quantità sufficiente;

d) secchie, pallotte, zappa, garappio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavallette, banco e passerella.

Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l'anno, se guasti, a cura del datore di lavoro, a meno che il deterioramento non derivi da colpa o da trascuratezza dell'operaio. Il deposito della litta o sab-

bietta da fornirsi all'operaio non dovrà distare più di 40 metri dall'aia e in posto facilmente praticabile con la carriola;

c) pagliette, arelle, battaggi, tele in quantità sufficiente, oltre a tegole o coperte di legno e simili per la copertura delle gambette.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essicati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.

Le gambette non potranno essere distanti più di 5 metri dall'aia.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte e trasportarla con la carriola sull'aia;

c) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sabbietta previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitando ogni spreco;

d) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia; curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essicazione e fino al compimento di questa;

e) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d'uso;

f) curare il materiale per il più rapido essicamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro. La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essicazione perfetta.

Al termine della stagione e del preavviso di licenziamento tanto se dato dal datore di lavoro, quanto dallo operaio, la Ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato e posto in gambetta debitamente coperto e ammantellato.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di doverli riconfenzionare, l'operaio avrà diritto di percepire l'80% del prezzo di cottimo corrispondente per i laterizi in genere, e il 60% per i coppi.

Art. 18.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE PER LA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (Paltini lavoranti a cottimo pieno)

Stampatura al mille		21%	Totali
Mattoni comuni grossi (grossoni)	2775	582,75	3357,75
Mattoni piccoli usuali	2659	558,39	3217,39
Mattoni bastardelli o baloss.	2254	473,34	2727,34
Mattoni paramani	5286	1110,06	6396,06
Mattoni da camino e pozzo da 0,15	4189	879,69	5068,69
Mattoni da camino e pozzo da 0,20	4934	1036,14	5970,14
Mattoni da camino e pozzo da 0,25	5551	1165,71	6716,71
Mattoni da camino e pozzo da 0,30	6001	1260,21	7261,21
Tegola a canale lunghezza cm. 38	3895	817,95	4712,95
Tegola a canale lunghezza cm. 40	4397	923,37	5320,37
Tegola a canale lunghezza cm. 44	4827	1013,67	5840,67
Tegola a canale lunghezza cm. 50	6344	1332,24	7676,24

La presente tabella è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata all'1° febbraio 1958.

Il 21% segnato forfetizza le seguenti voci:
— Indennità di caropane
— Indennità di mensa
— Festività infrasettimanali
— Festività nazionali
— Percentuali di lavoro straordinario
— Percentuali di lavoro festivo
— Indennità di licenziamento, indennità di ferie, indennità gratifica natalizia (200 ore).

Art. 19.

AGGIUNTA DI MANOVALANZA

Agli operai dati in aggiunta, secondo gli artt. 13 e 15 del presente contratto integrativo, alle squadre lavoranti a cottimo, sarà corrisposta:

a) se a carattere continuativo la medesima tariffa prevista per gli operai componenti la squadra;

b) se a carattere temporaneo o occasionale la tariffa stessa ridotta del 10%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 8 APRILE 1955 INTEGRATIVO DAL CONTRATTO NAZIONALE DI LAVORO 11 NOVEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Il giorno 8 aprile 1955 in Pavia, presso l'Associazione degli Industriali di Pavia

tra

l'Associazione degli Industriali di Pavia rappresentata, agli effetti del presente contratto dal suo Direttore dott. *Aldo Burzio,* assistito dal funzionario della stessa *Enrico Chiodi,*

l'Associazione degli Industriali dell'Oltrepo Lombardo rappresentata, agli effetti del presente contratto dal suo Direttore dott. *Pietro Bottazzi,*

l'Associazione Vigevanese Industriali rappresentata, agli effetti del presente contratto dal suo Direttore dott. *Antonio Pedata,*

la Camera Confederale del Lavoro di Pavia e Provincia rappresentata, agli effetti del presente contratto, dal sig. *Eros Bertelli* assistito dal sig. *Giovanni Aguzzi* del Sindacato Edili,

la Unione Sindacale Provinciale di Pavia, rappresentata agli effetti del presente contratto dal sig. *Idolo* Marcone, Segretario della stessa.

Dopo ampia discussione è stato stipulato il seguente

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO

Integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro stipulato in Roma il giorno 11 novembre 1954 — tra l'Associazione Nazionale degli Industriali dei Laterizi, la Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini, la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia, la Delegazione Nazionale Edili e Affini — da valere per tutti gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi, aderenti alla Associazione degli Industriali di Pavia, all'Associazione degli Industriali dell'Oltrepo Lombardo, alla Associazione Vigevanese Industriali.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento al 2° comma dell'art. 7 del C.C.N.L. richiamato in premessa, i quattro mesi dell'anno nei quali l'orario normale di lavoro è di nove o dieci ore giornaliere sono quelli di maggio, giugno, luglio ed agosto fermo restando il pagamento del 9% sulla decima ora come stabilito nel Contratto Nazionale.

Art. 2.

LAVORO NOTTURNO

Con riferimento alla seconda parte del secondo comma dell'art. 9 del Contratto Nazionale di Lavoro richiamato in premessa, per le categorie degli infornatori e sfornatori, carriolanti ai forni, è considerato lavoro notturno, agli effetti della maggiorazione, quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER LA PRODUZIONE DEI MATTONI A MACCHINA

Con riferimento al 1° comma dell'art. 10 del C.C.N.L. richiamato in premessa, per la produzione dei mattoni a macchina le tariffe di cottimo pieno, ove venga adottato tale sistema, verranno concordate direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati.

Nella determinazione delle dette tariffe dovrà essere tenuto conto delle particolari esigenze di lavoro di ogni singola fornace secondo gli usi e le consuetudini locali.

In caso di mancato accordo verrà chiesto l'intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 4.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI

Con riferimento al 1° comma dell'art. 10 del C.C.N.L. richiamato in premessa, il lavoro di infornatura e sfornatura potrà essere svolto col sistema del cottimo pieno.

In tal caso le tariffe verranno direttamente concordate tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati, tenendo conto delle particolari esigenze del lavoro in ogni singola fornace e secondo gli usi e le consuetudini locali.

In caso di mancato accordo verrà chiesto l'intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 5.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI CRUDI PIENI E FORATI

Con riferimento al 1° comma dell'art. 10 del C.C.N.L. richiamato in premessa, il lavoro di accatastamento dei mattoni crudi pieni e forati potrà essere svolto anche con il sistema del cottimo pieno.

In tal caso le relative tariffe di cottimo pieno verranno concordate direttamente tra il datore di lavoro ed i lavoratori interessati.

Nella determinazione delle dette tariffe dovrà essere tenuto conto delle particolari esigenze di lavoro di ogni singola fornace secondo gli usi e le consuetudini locali.

In caso di mancato accordo verrà chiesto l'intervento delle Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il presente contratto.

Art. 6.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 12 del C.C.N.L. richiamato in premessa, vengono stabilite le seguenti condizioni e norme per la fabbricazione a mano dei laterizi.

Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi — col sistema del cottimo pieno — la ditta fornirà a sue spese quanto segue:

a) un'aia della larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio e in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza, scavata normalmente nel periodo invernale. Detta argilla dovrà essere posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) acqua che deve servire per la lavorazione, la quale deve trovarsi non più di dieci metri di distanza dal luogo di impiego in quantità sufficiente;

d) secchie, palotte, zappe, garabbio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavalletto, banco e passerelle.

Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l'anno se guasti, a cura del datore di lavoro a meno che il deterioramento derivi dalla volontà o dalla trascuratezza dell'operaio.

Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all'operaio non dovrà distare più di 40 metri dall'aia e in posto facilmente praticabile con carriola;

e) pagliette, arelle, bataggi, tele in quantità sufficiente oltre a tegole, coperte di legno o simili per la copertura delle gambette. Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall'operaio.

Le gambette non potranno essere distanti più di 10 metri dall'aia.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte;

c) trasportare la stessa con la carriola sull'aia;

d) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sabbietta previa crivellatura curandone il migliore impiego ed evitando ogni spreco;

e) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto o sul banco e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raspino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la rapida essicazione e fino al compimento di questa;

f) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento dell'uso;

g) curare il materiale per il più rapido essicamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie. Ogni danno non derivante dalla incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo di laterizi prodotti ad essicazione perfetta.

Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro o dall'operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambette debitamente coperto od ammantellato.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di dover essere riconfenzionati, l'operaio avrà diritto di percepire l'80% del prezzo di cottimo corrispondente per i laterizi in genere, il 60% per i coppi.

Art. 7.

TARIFFE DI COTTIMO PIENO PER LA PRODUZIONE A MANO DEI LATERIZI

La tariffa di cottimo pieno per la produzione a mano dei laterizi verrà concordata a parte.

Art. 8.

MENSE AZIENDALI

Con riferimento all'art. 39 del C.C.N.L. richiamato in premessa la indennità sostitutiva di mensa viene stabilita in L. 25 (venticinque) giornaliere per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro.

Art. 9.

FORNITURA COPERTE

Con riferimento all'art. 40 del C.C.N.L. richiamato alla premessa, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla ditta nella misura di una per il periodo dal 1° aprile al 30 settembre e di due per il periodo dal 1° ottobre al 31 marzo.

Il lavoratore è tenuto a conservare le coperte avute in consegna in buono stato e risponde del deterioramento o smarrimento causati da sua negligenza.

Nel caso in cui la ditta non possa fornire le coperte, corrisponderà agli operai aventi diritto una indennità mensile di L. 100 per ogni coperta.

Art. 10.

TRASFERTE

Con riferimento all'art. 21 del C.C.N.L. richiamato in premessa agli operai comandati in trasferta a norma dell'articolo stesso, verranno corrisposte, oltre il rimborso delle spese di viaggio, le spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute.

Art. 11.

VARIAZIONI INDENNITÀ DI CONTINGENZA

Le parti convengono che, verificandosi durante il tempo di validità del presente contratto integrativo, variazioni in aumento od in diminuzione della misura della indennità di contingenza in corso al momento in cui vengono stipulate le tariffe di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 del presente contratto, le variazioni medesime saranno riportate in aumento od in diminuzione ed in eguale misura nelle tariffe previste dagli articoli stessi quando esse tariffe siano comprensive della indennità di contingenza.

Art. 12.

DECORRENZA E DURATA

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro Integrativo del C.C.N.L. dell'11 novembre 1954 entra in vigore dal giorno 4 aprile 1955 ed avrà la uguale scadenza del Contratto Collettivo di Lavoro richiamato in premessa e del quale costituisce parte integrante.

Pertanto la disdetta regolarmente data al Contratto Collettivo Nazionale surrichiamato si intenderà operante — senza alcuna particolare formalità — anche nei confronti del presente Accordo Integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 1° SETTEMBRE 1958 INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI VARESE

Addì 1° settembre 1958, in Varese

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della Provincia di Varese, rappresentata dal suo Direttore dott. *Armando Pau* assistito dal sig. *Jannello Antonino*

e

la C.I.S.L. provinciale rappresentata dal sig. *Landoni Luigi,*

la C.G.I.L. provinciale rappresentata dal sig. *Cadario Alfredo,*

l'U.I.L. provinciale rappresentata dal sig. *Parisi Franco.*

A norma del contratto collettivo nazionale di lavoro da valere per gli operai addetti all'industria dei laterizi, stipulato in Roma il 18 dicembre 1957 — è stato stipulato il presente contratto integrativo da valere nella provincia di Varese per gli operai addetti all'industria dei laterizi.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo al contratto nazionale 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della provincia di Varese ed avrà la stessa decorrenza e durata prevista dall'articolo 58 del contratto nazionale.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario è di otto ore giornaliere.

Con riferimento però a quanto previsto dall'articolo 7 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per i mesi di maggio, giugno, luglio e agosto, l'orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Nei mesi di gennaio-febbraio, novembre-dicembre, l'orario di lavoro potrà essere ridotto a 7 ore giornaliere, in base ad accordo fra le parti.

Art. 3.

LAVORI SPECIALI

Con riferimento a quanto stabilito dall'art. 11 del contratto nazionale di lavoro per l'industria dei laterizi del 18 dicembre 1957, si stabilisce di corrispondere per i lavori speciali, escluso l'ammantellamento, una percentuale di aumento sulla retribuzione globale e sulle tariffe di cottimo, nella misura del 20%.

Art. 4.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Con riferimento all'articolo 21 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, considerate le particolari caratteristiche dell'industria esistenti nella provincia di Varese a deroga di quanto disposto dall'articolo su citato circa la distanza di Km. 5, si stabilisce:

a) per gli autisti e cavallanti che provvedono, normalmente, al trasporto del materiale dalla fornace al cantiere o stazione, si conviene di corrispondere una indennità forfettaria fissa, a compenso di eventuali pasti fuori sede, o ritardi sugli orari normali dei pasti, di lire 150 (centocinquanta) giornaliere, oltre alla indennità di mensa di lire 25 di cui all'accordo provinciale 19 luglio 1946.

b) per gli operai che, eccezionalmente e temporaneamente vengono spostati per ragioni di servizio da una fornace all'altra e che abbiano lo stesso trattamenta della fornace di provenienza, (anche agli effetti dell'alloggio e della mensa) si conviene di corrispondere una indennità giornaliera di lire 50;

c) al personale comandato a prestare servizi fuori sede e costretto per ragioni del servizio stesso a pernottare o a consumare pasti fuori sede, spetta oltre alle spese di viaggio, una indennità di lire 600 per ogni pasto, di lire 750 per ogni pernottamento, comprensive di eventuali prestazioni per lavoro straordinario.

Art. 5.

FORNITURA DELLE COPERTE

Con riferimento all'articolo 40 del contratto nazionale, agli operai che alloggiano in fornace, le coperte verranno fornite dalla Ditta nella misura di una nel periodo 1° aprile-30 settembre e di due nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e rispondere del loro deterioramento o smarrimento, causati da negligenza.

Nel caso che la Ditta non possa fornire le coperte corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di lire 80 per ogni coperta.

Art. 6.

FUOCHISTI

Nelle fornaci in cui non esistono apparecchi di alimentazione i fuochisti debbono essere tre e non debbono essere considerati addetti a lavori discontinui.

Nelle fornaci in cui esistono apparecchi d'alimentazione i fuochisti possono essere due ed in tal caso sono considerati addetti a lavori discontinui.

Nelle fornaci nelle quali viene impiegato combustibile succedaneo al fossile (ceneracci, torba, legno, lolla di riso, sanse ecc.) detto combustibile dovrà essere portato sul forno da un manovale comune.

Per quanto riguarda il riposo domenicale o compensativo per i fuochisti, si fa riferimento alla legge sul riposo festivo o compensativo.

Art. 7.

TABELLA SALARIALE PER GLI ADDETTI AI LAVORI DISCONTINUI E DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA

Ai lavoratori sottoindicati saranno corrisposte le paghe, per i diversi orari, a fianco segnate:

	8 ore	9 ore	10 ore
Autisti meccanici	1523,20	1589,60	1656,00
Fuochisti	1523,20	1589,60	1656,00
Autisti	1368,00	1427,85	1487,70
Infermieri	1368,00	1427,85	1487,70
Carrettieri	1294,80	1351,44	1408,08
Magazzinieri	1294,80	1351,44	1408,08
Guardiani diurni e notturni	1294,80	1351,44	1408,08
Portieri	1294,80	1351,44	1408,08
Stallieri	1215,20	1268,36	1321,52

Cuochi - 161,85 orarie (tenendo conto della retribuzione in natura).

Art. 8.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER I CARRETTIERI CON CAVALLI E CARRI DI PROPRIETÀ DELLA DITTA

I datori di lavoro assumeranno gli operai carrettieri stabilmente a giornata i quali verranno pagati secondo quanto previsto dall'articolo 7 del presente contratto.

Gli operai carrettieri si impegnano di mettersi a disposizione della Ditta per il servizio loro comandato tutti i giorni feriali e festivi, ferme restando le disposizioni sul riposo settimanale.

In caso di sospensione del servizio per causa di pioggia od altro si richiamano gli articoli 17 e 18 del contratto nazionale.

Nel caso che il carrettiere fosse comandato in servizio di trasporto durante le giornate di pioggia dovrà essere munito, da parte della Ditta, di impermeabile con cappuccio o mantellina.

Art. 9.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI

Gli operai addetti alla confezione dei mattoni pieni a macchina potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che assumono a cottimo la produzione dei laterizi con la macchina, all'atto di iniziare il lavoro si costituiranno in squadra.

Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:

a) della potenzialità e capacità produttiva della macchina dichiarata in precedenza dalla Ditta ed accertata dalla squadra stessa;

b) della distanza che si riscontrerà fra la mattoniera e l'essicatoio artificiale e l'accampamento delle gambette ove dovranno essere condotti i laterizi per la essicazione;

c) della distanza che si riscontrerà tra la sede del macchinario ed il deposito o cava dell'argilla;

d) delle diverse modalità di lavoro come appresso:

1) escavazione manuale o meccanica dell'argilla;

2) caricamento manuale o meccanico dell'argilla sui vagoncini decauville o carretti;

3) trasporti dei vagoncini o carretti carichi e scarichi fino ai piedi della rampa a mezzo locomotori o cavalli;

4) introduzione dell'argilla nella mattoniera;

5) pulizia della trancia manuale e automatica;

6) taglio a regola d'arte dei mattoni;

7) trasporto dei mattoni nell'essicatoio artificiale o nell'accampamento delle gambette per l'essicazione;

8) lubrificazione e pulizia del macchinario.

La Ditta fornirà gli attrezzi necessari alla squadra per la lavorazione e questa avrà cura della loro conservazione.

Art. 10.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI COL SISTEMA DEL COTTIMO NORMALE

Per mattoniere capaci di una produzione giornaliera, considerata su 10 ore lavorative riferite ad operai con età superiore ai 20 anni:

da 25.001	a	30.000	L. 74,25	al	mille
» 30.001	»	35.000	» 62,80	»	»
» 35.001	»	40.000	» 54,45	»	»
» 40.001	»	45.000	» 48 —	»	»
» 45.001	»	50.000	» 43 —	»	»
» 50.001	»	55.000	» 38,85	»	»

da 55.001	a	60.000	. . . .	L. 35,55	al mille
» 60.001	»	65.000	. . . .	» 32,70	» »
» 65.001	»	70.000	. . . .	» 30,25	» »
» 70.001	»	75.000	. . . .	» 28,20	» »
» 75.001	»	80.000	. . . .	» 26,40	» »
» 80.001	»	85.000	. . . .	» 24,75	» »
» 85.001	»	90.000	. . . .	» 23,35	» »
» 90.001	»	95.000	. . .	» 22,05	» »
» 95.001	»	100.000	. . . .	» 20,95	» »
» 100.001	»	105.000	. .	» 19.90	» »
» 105.001	»	110.000	. . . .	» 19 —	» »
» 110,001	»	115.000	. . . .	» 18,15	» »
» 115.001	»	120.000	. . . .	» 17,40	» »

Tariffe minime da corrispondere agli addetti al carico e scarico dei forni lavoranti a cottimo:

L. 600 per ogni mille mattoni.

Tariffe minime da corrispondere agli addetti all'accatastamento dei mattoni con il sistema del cottimo:

L. 350 per ogni mille mattoni.

La presente tabella è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata al 1° febbraio 1958, ed è valevole per tutti indistintamente gli addetti alla squadra macchine per la produzione dei mattoni pieni, con il sistema del cottimo normale, indipendentemente cioè dalla qualifica propria a ciascun operaio componente la squadra medesima.

Per quanto riguarda, invece, il computo degli altri Istituti contrattuali, festività nazionali ed infrasettimanali, ferie, gratifica, indennità di anzianità, congedo matrimoniale, si terrà conto caso per caso, anche della qualifica propria di ciascun componente la squadra.

Se in un momento qualsiasi uno o più operai componenti la squadra dovesse essere adibito ad altri lavori non pertinenti alla squadra, in tal caso l'operaio avrà diritto alla retribuzione in funzione della qualifica propria.

Il cottimo di produzione si intende applicabile alle fornaci capaci di una produzione media pari a quella indicata.

Per produzione media sarà presa per base la media della produzione effettuata nelle prime tre quindicine.

Art. 11.

AMMANTELLAMENTO E SMANTELLAMENTO

L'ammantellamento e smantellamento delle gambette è a totale carico del datore di lavoro il quale corrisponderà agli operai la paga normale oraria con le percentuali di maggiorazione previste dall'art. 9 del contratto nazionale e dall'art. 3 del presente contratto.

L'operaio componente la squadra macchine per la produzione dei laterizi non potrà rifiutarsi se comandato per detto lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, semprechè sia munito degli oggetti protettivi previsti dall'art. 11 del contratto nazionale.

Se lo smantellamento viene effettuato in ore normali di lavoro della squadra macchine, la medesima verrà retribuita col sistema del cottimo intendendosi che l'ammantellamento è compreso nel cottimo se effettuato nell'orario normale di lavoro.

L'accampamento delle gambette deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare l'operazione di ammantellamento.

Art. 12.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI

Gli operai collocatori, infornatori e sfornatori potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro si costituiranno in squadra lavorando col sistema del cottimo.

Detta squadra sarà formata secondo le esigenze tecniche e la capacità delle camere a forno.

La Ditta fornirà alla squadra forni tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e larghezza sufficiente necessaria a raggiungere l'accampamento, l'essicatoio o le cataste ove sono posti i laterizi.

La squadra infornatori dotata di carriole munite di una sola ruota potrà prelevare il materiale dalle cataste ad una distanza massima di 45 metri dalla bocca del forno mentre la squadra degli sfornatori potrà accatastare i mattoni ad una distanza massima di 25 metri.

La distanza per le gambette di essicazione pronte al ritiro non dovrà sorpassare i m. 75 dalla bocca del forno.

Oltre a dette distanze la Ditta darà in aggiunta alla squadra forni un uomo ogni trenta metri.

L'infornatore e lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale da e in cataste di non più di 23 corsi di altezza Per altezza superiore ai 23 corsi la Ditta darà un'aggiunta di manovalanza.

Le scorie residue nei forni dovranno essere rimosse dalla squadra forni salvo che le stesse non abbiano uno spessore superiore ai 5 centimetri nel qual caso sarà dato un uomo in aiuto o fissato un compenso.

Per i mattoni rivoltati si conviene che i primi 20 sono a carico di ciascun operaio componente la squadra per ogni giorno lavorativo.

Art. 13.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO FORNI LAVORANTI A COTTIMO

La tariffa di cottimo per squadre addetti ai forni (collocamento, infornatori e sfornatori) per produzione giornaliera (8 ore) non inferiore a 2800 e non superiore a 3200 (media 3000 pezzi) per componenti la squadra viene stabilita in L. 600 per ogni mille pezzi.

Per la cottura dei laterizi speciali le parti determineranno direttamente in sede aziendale le relative tariffe di cottimo tali da consentire un guadagno leggermente

superiore a quello realizzato per i laterizi normali in base alla tariffa fissata in L. 600 per mille pezzi per una produzione di 3000 pezzi giornaliera pro capite.

La presente tariffa è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata al 1° febbraio 1958 ed è riferita ad operai con età superiore ai 20 anni.

Art. 14.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI PIENI CRUDI

Gli operai addetti all'accatastamento potranno prestare la loro opera a paga oraria o a cottimo.

Gli operai che lavorano a cottimo si costituiranno in squadra.

Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto della distanza che si riscontrerà fra il luogo scelto per l'accatastamento ed il luogo di prelevamento del materiale.

La Ditta fornirà alla squadra addetta all'accatastamento tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita oltre a delle passerelle in lamiera dello spessore da tre a quattro millimetri della larghezza necessaria, e in numero sufficiente a raggiungere l'accampamento o l'essicatoio ove sono posti i laterizi.

La squadra addetta all'accatastamento dotata di carriole ad una sola ruota, dovrà prelevare il materiale ad una distanza massima di metri 80.

Per distanze superiori verrà aumentato il numero dei componenti la squadra in ragione di un uomo ogni 30 metri.

L'operaio potrà accatastare il materiale ad un'altezza massima corrispondente a 30 corsi.

Per altezza superiore la Ditta darà un'aggiunta di manovalanza alla squadra.

Il materiale dovrà essere accatastato a regola d'arte.

Art. 15.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI COL SISTEMA DEL COTTIMO

Con carriole o vagoncini da spingersi su binario o sentieri su terreno piano:

L. 350 al mille.

La presente tariffa è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata al 1° febbraio 1958, ed è riferita ad operai con età superiore ai 20 anni.

Art. 16.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (PALTINI)

Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta metterà a disposizione (a suo carico), quanto segue:

a) un'aia della lunghezza o larghezza proporzionata alla produttività dell'operaio ed in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale o macinata, posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione a non più di 10 metri di distanza dal luogo di impiego in quantità sufficiente;

d) secchie, pallotte, zappa, garappio, raspino, crivello, badile, stampi, carriola, cavallette, banco e passerella.

Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l'anno se guasti, a cura del datore di lavoro, a meno che il deterioramento non derivi da colpa o da trascuratezza dell'operaio. Il deposito della litta o sabbietta da fornirsi all'operaio non dovrà distare più di 40 metri dall'aia e in posto facilmente praticabile per la carriola;

e) pagliette, arelle, battaggi, tele in quantità sufficiente, oltre a tegole o coperte di legno e simili per la copertura delle gambette.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essicati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa.

Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall'aia.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte e trasportarla con la carriola sull'aia;

c) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sabbietta previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitando ogni spreco;

d) confezionare i laterizi nell'apposito stampo su cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essicazione e fino al compimento di questa;

e) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d'uso;

f) curare il materiale per il più rapido essicamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro. La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati in essicazione perfetta.

Al termine della stagione e del preavviso di licenziamento tanto se dato dal datore di lavoro, quanto dall'operaio, la Ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato e posto in gambette debitamente coperto e ammantellato.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati) al punto di doverli riconfezionare, l'operaio avrà diritto di percepire l'80% del prezzo di cottimo corrispondente per i laterizi in genere, e il 60% per i coppi.

Art. 17.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE PER LA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (Paltini lavoranti a cottimo pieno)

Stampatura al mille		21 %	Totali
Mattoni comuni grossi (grossoni) . .	2720	571,20	3291,20
Mattoni piccoli usuali	2606	547,25	3153,25
Mattoni bastardelli o balossini .	2209	463,90	2672,90
Mattoni paramani	5180	1087,80	6267,80
Mattoni da camino e pozzo da 0,15 .	4105	862,05	4967,05
Mattoni da camino e pozzo da 0,20 .	4835	1015,35	5850,35
Mattoni da camino e pozzo da 0,25 .	5440	1142,40	6582,40
Mattoni da camino e pozzo da 0,30	5881	1235,00	7116,00
Tegole a canale lunghezza cm. 38	3817	801,55	4618,55
Tegole a canale lunghezza cm. 40	4309	904,90	5213,90
Tegole a canale lunghezza cm. 44	4730	993,30	5723,30
Tegole a canale lunghezza cm. 50	6217	1305,55	7522,55

La presente tabella è comprensiva della paga tabellare di cui al contratto nazionale 18 dicembre 1957 e della contingenza maturata al 1° febbraio 1958.

Il 21% segnato forfetizza le seguenti voci:

— indennità di caropane
— indennità di mensa
— festività infrasettimanali
— festività nazionali
— percentuali di lavoro straordinario
— *percentuali di lavoro festivo*
— indennità di licenziamento, indennità di ferie
— indennità gratifica natalizia (200 ore).

Art. 18.

AGGIUNTA DI MANOVALANZA

Agli operai dati in aggiunta, secondo gli articoli 13 e 15 del presente contratto integrativo, alle squadre lavoranti a cottimo, sarà corrisposta:

a) se a carattere continuativo la medesima tariffa prevista per gli operai componenti la squadra;

b) se a carattere temporaneo o occasionale la tariffa stessa ridotta del 10%.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
9 maggio 1961, n. 760.
Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 maggio 1947, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro;

Visti, per la provincia di Livorno: l'accordo collettivo integrativo 16 luglio 1947, stipulato tra la Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro; l'accordo collettivo integrativo 17 dicembre 1954, e relative tabelle, stipulato tra l'Associazione Industriali e la Camera Confederale del Lavoro - C.G.I.L. -; la Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L.;

Visto, per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1958, stipulato tra l'Unione Industriale Pisana e la Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, la Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia; al quale hanno aderito la Camera Sindacale - U.I.L. -, in data 22 luglio 1960, e l'Unione Provinciale del Lavoro - C.I.S.N.A.L. -, in data 1 settembre 1960;

Visto, per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1955, stipulato tra il Gruppo degli Industriali Laterizi dell'Associazione Industriali ed il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Edili ed Affini, il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.L. -, la Camera Sindacale Provinciale - U.I.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 1 della provincia di Firenze, in data 15 luglio 1960, n. 2 della provincia di Livorno, in data 31 luglio 1960, n. 3 della provincia di Pisa, in data 27 agosto 1960, n. 10 della provincia di Pistoia, in data 31 agosto 1960, degli atti integrativi sopra indicati, depositati presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione di materiali laterizi per la quale sono stati stipulati:

— per la provincia di Firenze, il contratto collettivo integrativo 9 maggio 1947;

— per la provincia di Livorno, gli accordi collettivi integrativi 16 luglio 1947 e 17 dicembre 1954;

— per la provincia di Pisa, il contratto collettivo integrativo 9 giugno 1958;

— per la provincia di Pistoia, l'accordo collettivo integrativo 15 giugno 1955;

sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole dei contratti ed accordi anzidetti, annessi al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi delle provincie di Firenze, Livorno, Pisa e Pistoia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961
Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 42. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 9 MAGGIO 1947, PER L'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

L'anno 1947, addì 9 del mese di maggio, in Firenze,

tra

l'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata dal suo Vice Presidente cav. *Gino Peruzzi*, con la partecipazione dei signori rag. *Gino Balli*, Capo della Sezione dell'Industria dei Laterizi, e degli industriali della categoria signori *Briganti Gualtiero*, comm. *Elio Baldi*, comm. *Paolo Orlando, Primitivo Spinelli, Manetti Gusmano* e vari altri, assistiti dall'avv. *Germano Secreti*, Direttore dell'Associazione stessa, e dal dott. *Corrado Janigro*,

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI FIRENZE, rappresentata dal Segretario sig. *Giulio Montelatici*, con la partecipazione del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini, rappresentato dal Segretario sig. *Gastone Materassi*, assistiti dai membri del Consiglio Direttivo Provinciale signori *Crupi Giovanni, Bini Bruno, Santelli Alfredo, Capocchini Leonetto*, e dagli operai *Parrini Nadir, Frediani Giuseppe, Bertini Giuseppe* e *Carlini*,

viene stipulato il presente Contratto provinciale ad integrazione di quello Nazionale stipulato in Milano in data 1° marzo 1947 tra l'A.N.D.I.L. (Associazione Nazionale Industriali dei Laterizi) e la F.I.L.E.A. (Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini) da valere per tutta la provincia di Firenze, escluso il Mandamento di Prato, per le maestranze andette all'industria dei laterizi:

Art. 1.

(*Omissis*).

Art. 2.

(*Omissis*).

Art. 3.

(*Omissis*).

Art. 4.

(*Omissis*).

Art. 5.

(*Omissis*).

Art. 6.

INDENNITÀ DI MENSA

In riferimento all'art. 46 del Contratto Nazionale, la indennità sostitutiva della mensa, prevista dal 1° comma del predetto articolo, resta confermata in L. 20 dal 1° gennaio 1947, e in considerazione delle particolari condizioni locali, verrà elevata a L. 70 dalla data di stipulazione del presente contratto integrativo. Di tale somma L. 50 saranno corrisposte per ogni giorno di presenza al lavoro di ciascun operaio e L. 20, sempre per i giorni di presenza di ciascun operaio, saranno a titolo di integrazione corrisposte a fine della campagna lavorativa.

Resta inteso che tale indennità va riferita ad un orario giornaliero di 8 ore o in proporzione ad un eventuale orario inferiore, di fatto individuale e che inoltre essa assorbirà fino alla concorrenza le eventuali provvidenze per lo stesso o analogo titolo in atto presso le aziende della categoria, e quelle che eventualmente fossero stabilite in sede nazionale tra le Confederazioni o tra le Associazioni di categoria.

Nelle aziende in cui esiste la mensa, la indennità di cui sopra sarà corrisposta a quei lavoratori presenti al lavoro che per comprovato stato individuale di salute, non possono partecipare alla mensa stessa.

Art. 7.

(*Omissis*).

Art. 8.

(*Omissis*).

Art. 9.

(*Omissis*).

Art. 10.

(*Omissis*).

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 16 LUGLIO 1947, PER L'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno 1947, addì 16 del mese di luglio in Livorno

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, rappresentata dal suo Vice Presidente ing. *Landini Piero* con la partecipazione della Sezione Laterizi rappresentata dai signori *Serredi Rio* e dott. *Antico Oscar* assistiti dal dott. *Bertoletti Fausto* Segretario dell'Associazione stessa

e

la CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO, rappresentata dal sig. *Lemmi Amleto* con la partecipazione del Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini rappresentata dai sigg. *Santini Giovanni*, *Bellina Francesco*, *Darini Osasco*, *Moni Rina*, *Bartoli Arturo*, *Guiducci Gino*

viene stipulato il presente Contratto Provinciale — ad integrazione di quello Nazionale stipulato in Milano in data 1° marzo 1947 tra l'A.N.D.I.L. e la F.I.L.E.A. — da valere per tutta la Provincia di Livorno, per le maestranze addette all'industria dei Laterizi.

Art. 1.

QUALIFICHE

In riferimento all'art. 6 del Contratto Nazionale la classificazione degli operai viene così definita:

a) *Specializzati*:

Capi squadra, fuochisti, modellisti, stampatori a mano e al tornio (paltini), collocatori, meccanici, elettricisti, meccanici autisti, specialisti in filiere e macchine da laterizi, macchinisti patentati, muratori, falegnami, e carpentieri di 1ª categoria, meccanici di 1ª categoria, fabbri attrezzisti, formatori per lavori speciali, lavoranti in tondo a mano e a tornio di Aziende di terre cotte artistiche.

b) *Qualificati*:

Draghista, inforcatori, meccanici comuni, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, conduttori di locomotori, muratori di fornaci, levigatori a macchina, addetti alla costruzione di stampe in gesso.

c) *Operai comuni e manovali specializzati*:

Infornatori e sfornatori, prenditori, tagliatori, alimentatori, abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, arrotatori a mano, bagnatori del materiale cotto speciale, sorveglianti funzionamento macchine, alimentatori delle macchine.

d) *Manovali comuni*:

Operai di cantiere, sterratori, cariolanti comuni, porta combustibile, badilanti, usciolai, e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni.

Operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa e custodia:

Autisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, stallieri, infermieri, barcaioli, cuochi, e tutti coloro che svolgono lavori analoghi.

Donne:

La qualifica delle donne si ricava per analogia da quella degli uomini a seconda dei lavori ai quali le stesse vengono adibite.

In riferimento al punto 10 dell'art. 6 del citato Contratto Nazionale si chiarisce che è da inibirsi alle donne il trasporto con cariole a una ruota del materiale crudo pieno.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

In riferimento all'art. 7 del Contratto Nazionale 1° marzo 1947 il previsto periodo di quattro mesi l'anno durante il quale l'orario normale di lavoro potrà essere di nove ore giornaliere, andrà dal 15 maggio al 15 settembre.

Art. 3.

LAVORO STRAORDINARIO

In riferimento all'art. 8 del citato Contratto Nazionale le percentuali da applicarsi sulla base sono stabilite come appresso:

Lavoro straordinario diurno	25 %
Lavoro notturno compreso in turni avvicendati	15 %
Lavoro notturno non compreso in turni avvicendati	40 %
Lavoro effettuato nelle domeniche	50 %
Lavoro straordinario notturno	65 %
Lavoro straordinario festivo	75 %
Lavoro straordinario notturno festivo	100 %

Le maggiorazioni di cui sopra non sono cumulabili fra loro e la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

LAVORI SPECIALI

In relazione all'art. 9 del Contratto Nazionale la percentuale di aumento sulla paga base per i lavori speciali, ivi previsti, viene stabilito nel 70 %.

Art. 5.

INTERRUZIONE DI LAVORO

In riferimento all'art. 14 del Contratto Nazionale si stabilisce che in caso di interruzione di lavoro dovuta a cause metereologiche e climatiche, limitatamente al periodo 1° novembre-31 marzo, i lavoratori avranno diritto al trattamento di cui al citato articolo al massimo per un solo giorno alla settimana.

Art. 6.

TRASFERTE

In riferimento all'art. 17 del Contratto Nazionale, all'operaio comandato a prestare la sua opera eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale — e cioè al di fuori dello stabilimento o sue pertinenze — e da questa distante più di 5 km., oltre al rimborso dell'eventuale spesa di viaggio, sarà corrisposta una maggiorazione del 60 % sulla paga base qualora il lavoratore rientri in sede la sera.

Resta inteso che qualora il lavoratore rientri allo stabilimento ad ora tale da potervi consumare il primo pasto, non avrà diritto alla maggiorazione di cui sopra.

In caso di pernottamento fuori sede l'Azienda, invece della maggiorazione sopra menzionata, rimborserà le spese per vitto e alloggio, oltre quella del viaggio.

Art. 7.

CARICHE SINDACALI

La dizione dell'ultimo comma dell'art. 22 del Contratto Nazionale citato viene così rafforzata:

Le Aziende dovranno conservargli anche la decorrenza della anzianità.

Art. 8.

PREMIO DI ANZIANITÀ

In relazione all'art. 29 del Contratto Nazionale è stabilito che il premio di anzianità da corrispondersi al lavoratore che compie il 20° anno di servizio sarà ragguagliato a 120 ore di retribuzione percepita al momento del compimento dell'anzianità, la quale, limitatamente agli effetti di detto premio, si intende decorrere dall'atto di assunzione del lavoratore senza soluzione di continuità, non tenendo conto cioè solo delle spese stagionali.

Art. 9.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI

In riferimento all'art. 32 del Contratto Nazionale agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta fornirà a sue spese quanto segue:

a) un'aia della lunghezza o larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente. Come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè di opera;

d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano come pure i materiali necessari alla costruzione delle gambette.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essicati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa all'operaio.

Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall'aia.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte e trasportarli con la carriola sull'aia;

c) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto, e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingabbettarli sul pedale, coprirli, ammanettarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essicazione e fino al compimento di questa;

d) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato, salvo il deperimento per l'uso;

e) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria e dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

Art. 10.

ALLOGGI

In riferimento all'art. 47 del Contratto Nazionale, oltre a quanto da questo previsto, la Ditta provvederà alla necessaria fornitura di coperte.

Art. 11.

In riferimento all'art. 3 del verbale di accordo stipulato in data 26 febbraio 1947 dalle rispettive Federazioni Nazionali, allegato al Contratto Nazionale, la somma da corrispondersi forfettariamente *una tantum* nella misura di L. 300, viene elevata, per tutti i dipendenti in forza al 1° giugno 1947, nel modo seguente:

L. 3.000 (tremila) agli uomini e donne di età superiore ai 20 anni ed ai capi famiglia, uomini e donne, di qualunque età;

L. 2.500 (duemilacinquecento) inferiori agli anni 20 non capo famiglia.

Art. 12.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto entra in vigore il 1° di giugno 1947 ed avrà la stessa durata del Contratto Nazionale di cui è integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO 17 DICEMBRE 1954, PER GLI ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

L'anno 1954, addì 17 del mese di dicembre, in Livorno,

tra

l'Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno, rappresentata dal suo Presidente ing. *Rinaldo De Giacomi*, con la partecipazione degli Industriali dei laterizi sigg. *Rio Serredi*, *Niccolai Serafino*, dott. *Oscar Antico* per la Società Ceramiche Livornese, assistiti dal dott. *Fausto Bertoletti*, Segretario della stessa,

e

la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Livorno (C.G.I.L.), rappresentata dal sig. *Marcello Puccini*, con la partecipazione della Segreteria Provinciale della F.I.L.E.A., rappresentata dai sigg. *Giovanni Santini* e *Mela Elio*,

l'Unione Sindacale Provinciale di Livorno (C.I.S.L.), rappresentata dai sigg. *Campi Roberto* e *Giannoni Serafino* per la Federedili,

dopo breve e cordiale discussione si è concordato quanto appresso:

1) Gli industriali della Provincia di Livorno applicheranno nei confronti dei propri dipendenti le clausole contenute nel Contratto Nazionale di Lavoro stipulato in Roma l'11 novembre 1954 fra l'A.N.D.I.L., la F.I.L.E.A., la F.I.L.D.E. e la Fe.N.E.A.

Dette clausole si applicheranno con decorrenza dal 1° dicembre 1954 e avranno la durata fino al 30 novembre 1957.

Il preavviso per la disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti lo abbia denunciato nei termini suddetti il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni.

2) Le retribuzioni minime conglobate da corrispondersi con la suddetta decorrenza al personale dipendente dalle fabbriche dei laterizi della Provincia di Livorno sono quelle risultanti dalla tabella allegata.

3) Il presente accordo si applica esclusivamente agli operai in servizio alla data della sua stipulazione.

4) Resta in vigore il precedente accordo integrativo stipulato il 16 luglio 1947 in Livorno tra le stesse parti contraenti, ad eccezione di quegli articoli che riguardano istituti che trovano la loro disciplina nelle nuove clausole che sono applicate in base al presente accordo; si precisa pertanto che gli articoli in vigore di detto accordo integrativo sono i seguenti:

ORARIO DI LAVORO

Con riferimento all'articolo 7 del Contratto Nazionale 28 giugno 1952 il previsto periodo di quattro mesi l'anno durante il quale, l'orario normale di lavoro potrà essere di nove ore giornaliere andrà dal 15 maggio al 15 settembre.

INTERRUZIONE DI LAVORO

In riferimento all'articolo 18 del Contratto Nazionale si stabilisce che in caso di interruzione di lavoro dovuta a cause meteorologiche e climatiche limitatamente al periodo 1° novembre-31 marzo, i lavoratori avranno diritto al trattamento di cui al citato articolo al massimo per un sol giorno alla settimana.

TRASFERTE

In riferimento all'articolo 21 del Contratto Nazionale, all'operaio comandato a prestare la sua opera eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale — e cioè al di fuori dello stabilimento o sue pertinenze — e da questa distante più di 5 km., oltre al rimborso dell'eventuale spesa di viaggio, sarà corrisposta una maggiorazione del 18 % (diciotto per cento) sulla paga conglobata, qualora il lavoratore rientri in sede la sera.

Resta inteso che qualora il lavoratore rientri allo stabilimento ad ora tale da potervi consumare il primo pasto, non avrà diritto alla maggiorazione di cui sopra.

In caso di pernottamento fuori sede l'Azienda, invece della maggiorazione sopra menzionata, rimborserà le spese per vitto e alloggio, oltre quella del viaggio.

CARICHE SOCIALI

La dizione dell'ultimo comma dell'articolo 28 del Contratto Nazionale citato viene così rafforzata:

Le Aziende dovranno conservargli anche la decorrenza della anzianità.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

In riferimento all'articolo 12 del Contratto Nazionale agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi la Ditta fornirà a sue spese quanto segue:

a) un'aia della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente, come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè d'opera;

d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano come pure i materiali necessari alla copertura delle gambette.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambette già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa all'operaio.

Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall'aia.

L'operaio, fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte e trasportarli con la carriola sull'aia;

c) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto, e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingabbiettarli sul pedale, coprirli, ammanettarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essicazione e fino al compimento di questa;

d) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento per l'uso;

e) curare il materiale per il più rapido essiccamento ad evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

Tabella delle retribuzioni per i lavoratori addetti all'industria dei laterizi fissate ai sensi dell'accordo provinciale 17 dicembre 1954 con decorrenza dal 1° dicembre 1954.

OPERAI

	Com. di Livorno e Piombino
UOMINI (paga minima oraria)	
Operaio specializzato:	
superiore ai 20 anni	L. 172,80
dai 18 ai 20 anni	» 168,05
dai 16 ai 18 anni	» 148,75
UOMINI (paga minima oraria)	
Operaio qualificato:	
superiore ai 20 anni	L. 155,20
dai 18 ai 20 anni	» 150,65
dai 16 ai 18 anni	» 132,30
inferiore ai 16 anni	» 109,40
Manovale specializzato:	
superiore ai 20 anni	» 146,90
dai 18 ai 20 anni	» 137,15
dai 16 ai 18 anni	» 108,25
inferiore ai 16 anni	» 85,20
Manovale comune:	
superiore ai 20 anni	» 137,80
dai 18 ai 20 anni	» 128,70
dai 16 ai 18 anni	» 101,75
inferiore ai 16 anni	» 70,75
DONNE (paga minima oraria)	
1ª *Categoria*:	
superiore ai 20 anni	L. 130,40
dai 18 ai 20 anni	» 109,15
dai 16 ai 18 anni	» 102,80
inferiore ai 16 anni	» 90,90
2ª *Categoria*:	
superiore ai 20 anni	» 123,35
dai 18 ai 20 anni	» 103,40
dai 16 ai 18 anni	» 91,70
inferiore ai 16 anni	» 79,70
3ª *Categoria*:	
superiore ai 20 anni	» 115,75
dai 18 ai 20 anni	» 97,45
dai 16 ai 18 anni	» 87 —
inferiore ai 16 anni	» 69,65

Per le altre località della Provincia le retribuzioni sopra indicate ridotte dello 0,75 % (*zero settantacinque per cento*).

Visti l'accordo e le tabelle che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:
SULLO

CONTRATTO COLLETTIVO 9 GIUGNO 1958, INTEGRATIVO, PER LA PROVINCIA DI PISA, DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18 DICEMBRE 1957 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI

Addì 9 giugno 1958 in Pisa, presso la Sede della Unione Industriale Pisana

tra

la UNIONE INDUSTRIALE PISANA, rappresentata dal suo Presidente sig. *Renato Buoncristiani*, assistito dal sig. *Emilio Pacini*, Capo del Gruppo Industriale dei Laterizi, nonchè dal Vice Direttore dell'Unione dottor *Franco Del Guerra*,

e

la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI EDILI ED AFFINI, Segreteria Provinciale di Pisa, rappresentata dal signor *Renzo Cini* e da una Delegazione di lavoratori,
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DELL'EDILIZIA, Segreteria Provinciale di Pisa, rappresentata dal signor *Bruno Tertulliani*, Segretario responsabile della C.I.S.L. di Pisa, assistito dal sig. *Luciano Lenzi*,

si è stipulato il presente accordo integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterzi.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'art. 7 — secondo comma — del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si conviene che l'orario normale di lavoro di 9 ore giornaliere venga effettuato dal 15 maggio al 15 settembre.

Per le Aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale l'orario normale massimo di lavoro è per tutto l'anno di 8 ore giornaliere e 48 settimanali.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Art. 3.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DI MATTONI A MANO

Le parti stipulanti si danno atto che verranno proseguite le trattative per la determinazione, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del Contratto Nazionale, delle condizioni di lavoro per la fabbricazione dei mattoni a mano.

Art. 4.

TRASFERTE

Ad integrazione dell'art. 21 del Contratto Nazionale, il lavoratore comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre i 5 Km., avrà diritto, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al rimborso delle spese vive sostenute per vitto ed alloggio, entro i limiti della normalità dietro presentazione dei documenti giustificativi.

Art. 5.

COMPENSO AI FUOCHISTI, AGLI INFORNATORI, AGLI SFORNATORI E AGLI ADDETTI AGLI ESSICCATOI ARTIFICIALI

Il compenso di L. 200 giornaliere previsto dall'art. 4 dell'accordo provinciale 5 maggio 1955 integrativo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 novembre 1954, viene elevato, con decorrenza 1° dicembre 1957, a L. 210 giornaliere.

Detto compenso sarà corrisposto alle seguenti categorie di lavoratori:

Fuochisti;

Infornatori e sfornatori lavoranti ad economia;

Addetti agli essiccatoi artificiali nei quali vengano immessi direttamente i fumi della combustione, con esclusione quindi degli addetti agli impianti di essiccazione ad aria calda anche se prelevata dai forni in raffreddamento.

Art. 6.

CONDIZIONI DI LAVORO E TARIFFE DI COTTIMO PER GLI INFORNATORI E GLI SFORNATORI

La stipulazione delle norme che regolano la distanza di presa del materiale crudo e la stivatura del materiale cotto formerà oggetto di trattative fra le parti,

tenuto conto delle normali consuetudini aziendali. In caso di mancato accordo fra le parti, dopo esperito il tentativo di conciliazione fra Ditta e Commissione Interna, la questione sarà esaminata dalle Associazioni Provinciali.

In caso di lavoro a cottimo pieno le tariffe restano così stabilite a decorrere dal 1° dicembre 1957:

per gli operai che normalmente producono fino a 9 mc. giornalieri . L. 211,60 al mc.

per gli operai che normalmente producono oltre 9 mc. giornalieri . L. 210 — al mc.

Alle tariffe di cottimo devono essere aggiunte le indennità di mensa, contingenza e la differenza di caropane rispetto alla quota conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali e legislative.

Per le fornaci che producono esclusivamente materiale pieno dovrà essere corrisposta sulla tariffa di cottimo una maggiorazione da stabilirsi direttamente tra le parti interessate. In caso di mancato accordo la questione sarà sottoposta all'esame delle Associazioni provinciali.

Qualora gli usciali siano aperti e chiusi dalla squadra del forno, alla squadra stessa verrà corrisposto, a decorrere dal 1° dicembre 1957, un compenso di L. 236,25 per ogni usciale completo e cioè chiuso ed aperto.

Art. 7.

DECORRENZA E DURATA

Il presente accordo ha la stessa decorrenza e durata del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro al quale si riferisce e del quale segue le sorti a tutti gli effetti.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

ACCORDO COLLETTIVO 15 GIUGNO 1955, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 11 NOVEMBRE 1954, PER GLI OPERAI DIPENDENTI DELLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

In Pistoia, addì 15 giugno 1955,

tra

il Gruppo degli Industriali Laterizi della Associazione degli Industriali della Provincia di Pistoia, in persona dei sigg. ing. *Dino Dami* ed *Enrico Gaggioli*, assistiti del dott. *Francesco Bartoletti*, Funzionario dell'Associazione;

il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori Edili e Affini, in persona del suo Segretario, sig. *Giovanni Calugi*;

il Sindacato Provinciale della Federazione Italiana Lavoratori dell'Edilizia, in persona del suo Segretario sig. *Danilo Mangoni*, assistito dal sig. *Giorgio Gori* dell'Unione Sindacale Provinciale C.I.S.L.;

e

la Camera Sindacale Provinciale U.I.L., in persona del sig. *Nicola Cervellera*;

si è stipulato il presente accordo provinciale integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 11 novembre 1954 da valere per le industrie laterizie della Provincia di Pistoia e per gli operai da essa dipendenti.

Art. 1.

ORARIO DI LAVORO

Ad integrazione dell'art. 7 del contratto nazionale si stabilisce dal 16 maggio al 16 settembre il periodo quadrimestrale nel corso del quale l'orario normale è di 9 ore giornaliere.

Nello stesso periodo l'orario può essere protratto fino a 10 ore giornaliere ai sensi di legge, ma la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9 % sulla retribuzione globale.

Art. 2.

LAVORO NOTTURNO INFORNATORI E SFORNATORI, CARRIOLANTI AI FORNI

Per le categorie degli infornatori, sfornatori e carriolanti ai forni vengono anticipati alle ore 20 l'inizio ed alle ore 4 il termine dell'orario notturno.

Art. 3.

CONDIZIONI DI LAVORO PER LA FABBRICAZIONE DEI MATTONI A MANO

Agli operai addetti alla fabbricazione dei mattoni a mano la Ditta fornirà, a sue spese, quanto segue:

a) un'aia della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio in piena efficienza;

b) argilla di normale consistenza e posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione e in quantità sufficiente, come pure la litta o sabbietta già crivellata e posta a piè d'opera;

d) tutti gli arnesi occorrenti per la produzione dei laterizi a mano, come pure i materiali necessari alla copertura delle gambette.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall'operaio.

Le gambette non potranno essere distanti più di cinque metri dall'aia.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

1) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

2) impastare l'argilla o lavorarla per la migliore confezione dei laterizi a regola d'arte e trosportarli con la carriola sull'aia;

3) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli e smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;

4) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento per l'uso;

5) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie.

Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico del datore di lavoro.

Art. 4.

TRASFERTE

Qualora il lavoratore sia comandato a lavorare eccezionalmente e temporaneamente in località diversa dalla normale e da questa distante oltre 5 Km., avrà diritto al rimborso spese a piè di lista, nei limiti normali, oltre che ad una diaria giornaliera di L. 300.

Art. 5.

INDENNITÀ SOSTITUTIVA DI MENSA

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto la misura dell'indennità sostitutiva di mensa viene portata a L. 40 (quaranta) giornaliere.

Art. 6.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente accordo, da valere per le industrie laterizie della Provincia di Pistoia e per gli operai da esse dipedenti, entrerà in vigore il 1° giugno 1955 e seguirà per la scadenza le sorti del contratto nazionale del quale è integrativo.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:*
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 761.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visti, per la provincia di Potenza:

— il contratto collettivo integrativo 7 novembre 1958, stipulato tra l'Associazione degli Industriali e la Camera Confederale del Lavoro, l'Unione Sindacale Provinciale - C.I.S.L. -, l'Unione Italiana del Lavoro;

— gli artt. 1, 2 e 3 del Contratto Collettivo 16 maggio 1956, allegati al predetto contratto 7 novembre 1958;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 2 della provincia di Potenza, in data 4 marzo 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale sono stati stipulati, per la provincia di Potenza, il contratto collettivo integrativo 7 novembre 1958 e gli allegati articoli 1, 2 e 3 del contratto collettivo 16 maggio 1956, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Potenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961

Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 43. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO 7 NOVEMBRE 1958 PER GLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI POTENZA

L'anno 1958, il giorno 7 del mese di novembre, presso l'Associazione degli industriali della provincia di Potenza, si sono riuniti:

Galella Giovanni, dell'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI della provincia di Potenza;

Logiudice Antonio, Segretario della CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO di Potenza;

Blasi Michele, in rappresentanza dell'UNIONE SINDACALE PROVINCIALE della C.I.S.L.:

Di Sabato Michele, in rappresentanza della U.I.L.

Per l'aggiornamento del contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi stipulato in Potenza, in data 16 maggio 1956, fra le Organizzazioni precostituite in applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in Roma il 18 dicembre 1957.

Dopo ampia discussione le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

LAVORO STRAORDINARIO - NOTTURNO - FESTIVO

Fermo restante quanto convenuto con l'art. 2 (*) del precedente contratto collettivo di lavoro 16 maggio 1956 sulla parte normativa e limitativa le percentuali di maggiorazione da applicarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) vengono modificate come appresso:

lavoro straordinario normale	20 %
lavoro notturno in turni avvicendati	9 %
lavoro notturno non in turni	25 %
lavoro notturno straordinario	35 %
lavoro festivo ordinario	35 %
lavoro festivo straordinario	40 %
lavoro festivo notturno non in turni	45 %
lavoro festivo notturno straordinario	55 %

Entro i limiti consentiti dalla legge l'operaio non può rifiutarsi di compiere lavoro straordinario, festivo e notturno, salvo giustificati motivi individuali di impedimento.

Le percentuali di maggiorazione sopra dette non sono cumulabili.

Per il lavoro notturno delle donne e dei fanciulli si fa riferimento alle norme di legge.

Per gli operai cottimisti le percentuali di cui sopra verranno calcolate sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) più il minimo di cottimo contrattuale.

Art. 2.

LAVORI SPECIALI

La nuova percentuale per i lavori speciali di cui all'art. 3 (*) del contratto 16 maggio 1956 è elevata al 20% da calcolarsi sulla retribuzione (minimi unificati e contingenza) o sulle tariffe di cottimo.

Art. 3.

MINIMI DI PAGA

In applicazione dell'art. 56 del contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi i minimi di paga vengono fissati nelle seguenti misure:

UOMINI

Operai specializzati

Capi squadra, fuochisti, modellisti stampatori a mano ed al tornio, poltini, collocatori, elettricisti, meccanico, autista meccanico, specialista in figliere e macchine da laterizi:

superiori ai 20 anni	L.	146,20 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	142,20 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	125,90 l'ora

(*) Allegato Contratto Collettivo Provinciale del 16 maggio 1956.

Articolo 1) - Orario di lavoro — l'orario normale massimo di lavoro è di 8 ore giornaliere e di 48 settimanali con le eccezioni di legge e le deroghe relative.

Per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre l'orario normale di lavoro è fissato in 9 ore giornaliere.

Nei predetti mesi l'orario di lavoro può essere prorogato a 10 ore giornaliere stabilendo che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 9 % sulla retribuzione conglobata e contingenza.

Si precisa che qualora il datore di lavoro chieda la prestazione per la decima ora, il prestatore d'opera non potrà rifiutarsi di effettuare tale prestazione alle condizioni sopra stabilite.

Per i lavori discontinui o di semplice attesa o custodia l'orario normale di lavoro e di 10 ore giornaliere.

Articolo 2) - Lavoro straordinario, notturno, festivo.

E' lavoro straordinario quello effettuato oltre l'orario normale di lavoro di cui all'art. 1 del presente contratto.

E' lavoro notturno quello effettuato dalle ore 22 alle ore 6 ... Omissis.

Art. 3 - « In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio quali, lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 18 % sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

— Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

UOMINI
Operai qualificati

Draghisti, meccanici, comuni, inforcatori, elettricisti comuni, fabbri, falegnami, conduttori di locomotori, muratore di fornace, autisti, tagliatore a mano e in pilonatori:

superiori ai 20 anni	L.	129,35 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	125,60 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	110,30 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	91,25 l'ora

Manovali specializzati

Prenditori, alimentatori e abbassatori di presse, arganisti, gambettisti, magazzinieri, carrettieri, guardiani, portieri, barcaioli, cuochi, cucinieri e caricatori:

superiore ai 20 anni	L.	121.50 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	113,40 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	89,50 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	70,45 l'ora

Manovali comuni

Operai di cantiere, sterratori, carriolanti comuni, porta combustibili, badilanti, uscialai e tutti gli operai manovali non compresi nelle suddette elencazioni:

superiori ai 20 anni	L.	112,50 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	105,05 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	83,05 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	57,75 l'ora

DONNE
Prima categoria:

superiori ai 20 anni	L.	108,75 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	91,05 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	85,75 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	75,85 l'ora

DONNE
Seconda categoria:

superiori ai 20 anni	L.	102,00 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	85,50 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	75,80 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	65,95 l'ora

DONNE
Terza categoria:

superiori ai 20 anni	L.	94,55 l'ora
dai 18 ai 20 anni	»	79,60 l'ora
dai 16 ai 18 anni	»	71,00 l'ora
inferiori ai 16 anni	»	56,85 l'ora

Art. 4.

INDENNITÀ SPECIALI

In conformità di quanto stabilito dall'art. 57 del contratto nazionale di lavoro 18 dicembre 1957, a tutti gli operai dell'Industria dei laterizi, in relazione alle particolari caratteristiche dell'industria stessa sarà corrisposta una indennità come appresso specificata:

Uomini di età superiore ai 20 anni	L.	1,80 l'ora
Uomini di età inferiore ai 20 anni e donne	»	1,50 l'ora

Art. 5.

INDENNITÀ LOGORIO INDUMENTI

A titolo di rimborso spese per il logorio degli indumenti sarà corrisposta una indennità vestiario nella seguente misura:

Uomini di età superiore ai 20 anni	L.	1,60 l'ora
Uomini di età inferiore ai 20 anni e donne	»	1,20 l'ora

Le indennità di cui agli articoli 4 e 5 assorbono fino alla concorrenza quanto eventualmente corrisposto dalle aziende per gli stessi titoli.

Art. 6.

Le parti, col presente contratto, non hanno inteso sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da accordi Nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute *ad personam*.

Art. 7.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto decorre dal 1° novembre 1958 e scadrà il 30 novembre 1960.

Il preavviso per la disdetta è di tre mesi e deve essere dato con lettera raccomandata. Quando nessuna delle parti contraenti l'abbia denunciato nei termini suddetti in contratto si intenderà tacitamente rinnovato per altri tre anni.

La parte che avrà data la disdetta dovrà comunicare all'altra le sue proposte almeno due mesi prima della scadenza e l'altra dovrà rispondere a tali proposte non oltre un mese della scadenza del contratto.

Del che si è redatto il presente verbale che letto, approvato viene sottoscritto.

Visti il contratto e l'allegato che precedono,
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
SULLO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 maggio 1961, n. 762.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori;

Vista la legge 1 ottobre 1960, n. 1027, recante modifiche alla predetta legge 14 luglio 1959, n. 741;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957 per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di materiali laterizi;

Visto, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 11 marzo 1958, stipulato tra l'Associazione Industriali in Laterizi ed il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili e Affini - F.I.L.D.E. -, il Sindacato Lavoratori Edili e Affini - F.I.L.E.A. -, il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili - U.I.L. -, e, in pari data, tra l'Associazione Industriali in Laterizi ed il Sindacato Provinciale Lavoratori dell'Edilizia - C.I.S.N.A.L. -;

Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino, n. 13 della provincia di Torino, in data 15 maggio 1960, del contratto collettivo integrativo sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico

I rapporti di lavoro costituiti per l'attività di produzione dei materiali laterizi, per la quale è stato stipulato, per la provincia di Torino, il contratto collettivo integrativo 11 maggio 1958, sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto anzidetto, annesso al presente decreto.

Dette norme sono integrative di quelle concernenti la disciplina nazionale della categoria, purchè con esse compatibili.

I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli operai dipendenti dalle imprese produttrici di materiali laterizi della provincia di Torino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1961

GRONCHI

FANFANI — SULLO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *agosto* 1961

Atti del Governo, registro n. 138, *foglio n.* 44. — DI PRETORO

CONTRATTO COLLETTIVO 11 MARZO 1958, INTEGRATIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE ADDETTI ALL'INDUSTRIA DEI LATERIZI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Il giorno 11 marzo 1958 in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI IN LATERIZI della Provincia di Torino rappresentata dal suo Presidente ing. *Leonardo Martini*, assistito dai sigg. ing. *Alberto Ferrero*, avv. *Eugenio Era*, dott. *Bartolomeo Stardero*, geom. *Orazio Rapelli*, comm. *Mario Nigra*, sig. *Francesco Cirio*, cav. *Renato Ghiggia*,

ed

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI ED AFFINI - F.I.L.D.E., rappresentato dal sig. *Re Luciano*;

il SINDACATO LAVORATORI EDILI ED AFFINI - F.I.L.E.A., rappresentato dai sigg. *Salvatore Paonni* e *Bassino*;

il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI EDILI - U.I.L., rappresentato dal sig. *Giverso Teresio*.

Il giorno 11 marzo 1958, in Torino

tra

l'ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI IN LATERIZI della Provincia di Torino rappresentata dal suo Presidente, ing. *Leonardo Martini*, assistito dai sigg. ing. *Alberto Ferrero*, avv. *Eugenio Era*, dott. *Bartolomeo Stardero*, geom. *Orazio Rapelli*, comm. *Mario Nigra*, sig. *Francesco Cirio*, cav. *Renato Ghiggia*,

ed il SINDACATO PROVINCIALE LAVORATORI DELL'EDILIZIA aderente alla C.I.S.N.A.L. rappresentato dal suo Segretario, sig. Putzu Giovanni, assistito dall'Unione Provinciale del Lavoro della C.I.S.N.A.L., in persona del suo Segretario, dott. *Giovanni Petrucci*

è stato stipulato il seguente contratto collettivo di lavoro a valere per gli operai dipendenti dalle aziende produttrici di laterizi nel territorio della Provincia di Torino, integrativo al contratto collettivo nazionale di lavoro 18 dicembre 1957.

Art. 1.

VALIDITÀ E DURATA

Il presente contratto collettivo di lavoro integrativo al contratto nazionale del 18 dicembre 1957, ha valore per i lavoratori fornaciai nel territorio della Provincia di Torino con decorrenza dal 1° dicembre 1957 ed avrà la durata del contratto nazionale sopraccitato e ne subirà le sorti per quanto si riferisce alla disdetta e rinnovazione.

Art. 2.

ORARIO DI LAVORO

L'orario è di 8 ore giornaliere. Con riferimento a quanto previsto dall'art. 7 del contratto nazionale 18 dicembre 1957, per i mesi di maggio, giugno, luglio ed agosto, l'orario di lavoro potrà essere, a richiesta del datore di lavoro, protratto a 10 ore giornaliere, fermo restando il pagamento della decima ora con la maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale (paga conglobata più contingenza).

Nei mesi di novembre, dicembre, gennaio e febbraio l'orario di lavoro potrà essere ridotto a 7 ore giornaliere, in base ad accordo fra le parti.

Per le aziende che non abbiano esigenze di carattere tecnico stagionale, l'orario di lavoro è per tutto l'anno di 8 ore giornaliere; per le ore effettuate dopo tale orario, sarà corrisposta la maggiorazione prevista dall'articolo 9 del contratto nazionale per il lavoro straordinario feriale.

Si raccomanda che nella giornata di sabato non vengano superate le otto ore di lavoro.

Art. 3.

ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

Sono considerati tali i seguenti lavoratori: autisti, magazzinieri, portieri, guardiani diurni e notturni, cuochi, carrettieri, stallieri, infermieri.

Art. 4.

TABELLA SALARIALE PER GLI ADDETTI A LAVORI DISCONTINUI O DI SEMPLICE ATTESA E CUSTODIA

Ai lavoratori sotto indicati saranno corrisposte le paghe, per diversi orari a fianco segnati:

	Per 8 ore giorn.	Per 9 ore giorn.	Per 10 ore giorn.
2ª *Categoria* (corrispon. a qualificati) Autisti, Infermieri	1371,20	1431,20	1491,20
3ª *Categoria* (corrisp. a operai comuni) Magazzinieri, Portieri, Guardiani diurni e notturni, Carrettieri	1298,40	1355,20	1412 —
4ª *Categoria* (corrispondente a manovali) Stallieri	1218 —	1271,30	1324,60

Dalla presente tabella è esclusa l'indennità di contingenza maturata successivamente al 31 luglio 1954.

Art. 5.

PERCENTUALE LAVORI SPECIALI

In caso di lavori speciali eseguiti in condizioni di disagio, quali lo spurgo di canali, pozzi, l'ammantellamento od altri lavori effettuati in soggezione particolare di acqua, sarà corrisposta la percentuale di aumento del 20% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Per i lavori di cui sopra il datore di lavoro dovrà munire gli operai di idonei mezzi protettivi (stivali di gomma, impermeabili, cappucci, ecc.).

Agli operai addetti alle celle per argilla sarà corrisposta una percentuale di aumento del 10% sulla retribuzione globale di fatto e sulle tariffe di cottimo.

Art. 6.

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Con riferimento all'articolo 21 del contratto nazionale ai lavoratore in trasferta sarà corrisposto il pagamento di L. 800 per ogni pasto e di L. 900 per pernottamento.

Art. 7.

FORNITURA COPERTE

Con riferimento all'articolo 40 del contratto nazionale le coperte veranno fornite dalla Ditta nella misura di due nel periodo 1° aprile-30 settembre e di tre nel periodo 1° ottobre-31 marzo.

Nel caso che la Ditta non possa fornire le coperte corrisponderà ad ogni operaio avente diritto una indennità mensile di L. 150 (centocinquanta) per ogni coperta che dovrebbe essere fornita.

Art. 8.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI

Gli operai addetti alla confezione di mattoni pieni a macchina potranno prestare la loro opera a paga oraria od a cottimo.

Gli operai che assumono a cottimo la produzione dei laterizi con la macchina all'atto di cominciare il lavoro si costituiranno in squadra.

Il numero degli operai effettivi componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto:

a) della potenzialità e capacità produttiva della macchina dichiarata in precedenza dalla ditta ed accertata dalla squadra stessa;

b) della distanza che si riscontrerà tra la mattoniera e l'essiccatoio artificiale o l'accampamento delle gambette ove dovranno essere condotti i laterizi per la essiccazione;

c) della distanza che si riscontrerà tra la sede del macchinario e il deposito o cava dell'argilla;

d) delle diverse modalità del lavoro appresso specificate:

1) escavazione manuale o meccanica dell'argilla;

2) caricamento manuale o meccanico dell'argilla su vagoncini decauville o carretti;

3) trasporto dei vagoncini e carretti carichi o scarichi fino ai piedi della rampa a mezzo di trattori o cavalli;

4) introduzione dell'argilla nella mattoniera;

5) pulizia della taglierina manuale od automatica;

6) taglio a regola d'arte dei mattoni;

7) trasporto e collocamento dei mattoni nell'essiccatoio artificiale o nell'accampamento delle gambette per l'essiccazione;

8) lubrificazione e pulizia del macchinario.

La Ditta fornirà gli attrezzi necessari alla squadra per la lavorazione e questa avrà cura della loro conservazione.

Art. 9.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALLA PRODUZIONE A MACCHINA DEI MATTONI PIENI, SEMIPIENI E FORATI COMUNI COL SISTEMA DEL COTTIMO NORMALE

A) Per mattoniere capaci di una produzione giornaliera, considerata su 10 ore lavorative:

Numero mattoni prodotti	Minimo prec. aumento 5% C.C. 18-12-57	Conting. dal 1-8-54 al 30-11-57	Totale 1+2	1% aumento dei minimi di cottimo	Tariffa all' 1-12-57
Fino a 25.000	84,26	8,67	92,93	0,929	93,86
da 25.001 a 30.000	69,10	7,11	76,21	0,762	76,97
da 30.001 a 35.000	58,59	6,03	64,62	0,646	65,27
da 35.001 a 40.000	50,76	5,22	55,98	0,559	56,54
da 40.001 a 45.000	44,83	4,61	49,44	0,494	49,93
da 45.001 a 50.000	40,26	4,14	44,40	0,444	44,84
da 50.001 a 55.000	36,41	3,75	40,16	0,401	40,56
da 55.001 a 60.000	33,25	3,42	36,67	0,366	37,04
oltre 60.000	30,60	3,15	33,75	0,337	34,09

La presente tabella si riferisce ai minimi di paga di cui al Contratto 18 dicembre 1957 più la contingenza maturata dal 1° agosto 1954 al 30 novembre 1957 ed è valevole per tutti indistintamente gli addetti alla squadra macchine per la produzione dei mattoni. L'importo verrà ripartito proporzionalmente secondo la qualifica dei componenti della squadra.

Le determinazioni della misura dell'indennità di contingenza successive al 1° dicembre 1957 vengono computate, per ogni punto di aumento della contingenza stessa, con una percentuale dello 0,90% sul totale di cui alla prima colonna della tabella sopra riportata.

B) Ove non si applichi il sistema del cottino pieno, di cui al punto A), le aziende, ove vogliano praticare il cottimo, concordata la produzione media delle mattoniere con una data composizione di squadra, corrisponderanno le paghe del contratto nazionale 18 dicembre 1957 previste per le singole categorie, maggiorate del 13% più le determinazioni della contingenza successive al 31 luglio 1954.

Ne deriverà un costo al mille che servirà di base per il pagamento dell'eventuale supero di produzione alla intera squadra distribuito proporzionalmente secondo la qualifica dei componenti della squadra stessa.

Art. 10.

AMMANTELLAMENTO E SMANTELLAMENTO

L'ammantellamento e smantellamento delle gambette è a totale carico del datore di lavoro il quale corrisponderà agli operai la paga normale oraria, e con le percentuali di maggiorazione nei casi previsti dagli articoli 11 del contratto nazionale e 5 del presente contratto.

L'operaio componente la squadra a macchina per la produzione dei laterizi non potrà rifiutarsi, se comandato per detto lavoro in qualsiasi ora del giorno e della notte, semprechè sia munito degli oggetti protettivi previsti dall'art. 11 del contratto nazionale.

L'accampamento delle gambette deve essere sempre sgombro da ogni oggetto o scarto di mattoni onde facilitare l'operazione di ammantellamento.

Art. 11.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI (BERTOLLIERI)

Gli operai collocatori, infornatori e sfornatori, potranno prestare la loro opera ad economia o a cottimo. Gli operai che assumono a cottimo detto lavoro si costituiranno in squadra che sarà composta secondo le esigenze tecniche e capacità delle camere o forni.

La ditta fornirà alla squadra forni tutti gli attrezzi necessari per il lavoro a cui è adibita, comprese le passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e larghezza necessaria per raggiungere l'accampamento, l'essiccatoio o le cataste ove sono posti i laterizi. Le passerelle saranno escluse nei casi in cui sono in uso le ruote pneumatiche.

La squadra infornatori con carriole munite di una sola ruota gommata potrà prelevare il materiale dalla catasta ad una distanza massima di 50 metri dalla bocca del forno mentre la squadra sfornatori potrà accatastare il materiale ad una distanza massima di metri 35.

La distanza per le gambette pronte al ritiro non dovrà sorpassare i metri 75 dalla bocca del forno. Per le squadre infornatori e sfornatori, muniti di mezzi decauville, su binari, le distanze saranno aumentate del 75 %.

Oltre a dette distanze, tassativamente non superabili, la ditta darà in aggiunta alla squadra un uomo ogni 30 metri.

Potranno, senza alcuna aggiunta di manovalanza, essere superati i suddetti limiti di distanza qualora il trasporto venga effettuato con mezzi motorizzati. L'infornatore e lo sfornatore potranno prelevare ed elevare il materiale da ed in cataste di non più di 22 corsi di altezza.

Per le altezze superiori ai 22 corsi la ditta darà una aggiunta di manovalanza.

Le scorie residue nei forni dovranno essere rimosse a totale carico della ditta.

Art. 12.

TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI AL CARICO E SCARICO DEI FORNI

Il lavoro a cottimo per le squadre addette ai forni (collocatori, infornatori e sfornatori) per produzione giornaliera non inferiore ai 25.000 e non superiore ai 35.000 mattoni per squadra fino ai 10 uomini, è stabilito in L. 712,56 per mille pezzi.

Produzione giornaliera mattoni	Minimo prec. aumento 5% C.C. 18.12.57	Conting. dal 1-8-54 al 30-11-57	Totale 1 + 2	1% aumento dei minimi di cottimo	tariffa all' 1-12-57
da 25.000 a 35.000 mattoni	645,75	59,76	705,51	7,05	712,56

Agli addetti al carico e allo scarico dei forni, che godessero al 1° ottobre 1954 di condizioni di miglior favore con retribuzioni pari o superiori a quelle indicate nella presente tabella, verrà corrisposto un aumento giornaliero pari a L. 60 per ogni componente della squadra.

Per i forni di capacità inferiore dovrà essere conservato il cottimo in L. 712,56 e proporzionalmente ridotto il numero degli operai.

Detta tariffa si riferisce alla paga base di cui al contratto 18 dicembre 1957 più la contingenza maturata alla data del 30 novembre 1957.

Per la cottura dei laterizi speciali quali possono essere: paramani in genere, mattoni a cuneo in genere, tegole a canale, tegole marsigliesi, copponi, tavelle in genere, vianelle, pianelloni, sarà corrisposto alla squadra forni il cottimo sopra stabilito maggiorato del 12%. Per altri materiali speciali non menzionati più sopra, quali blocchi, tavelloni, ecc., le aziende si accorderanno con le singole squadre.

Per le determinazioni della misura dell'indennità di contingenza, successive al 30 novembre 1957, per ogni punto di aumento la suddetta tariffa sarà variata dello 0,81% sul totale di cui alla 1ª colonna della suddetta tabella, e cioè L. 5,23 al mille.

Art. 13.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO DEI MATTONI

Gli operai addetti all'accatastamento potranno prestare la loro opera ad economia od a cottimo.

Gli operai che lavorano a cottimo si costituiranno in squadra.

Il numero effettivo degli operai componenti la squadra verrà stabilito tenendo conto della distanza che si riscontrerà fra il luogo scelto per l'accatastamento ed il luogo di prelevamento del materiale.

La Ditta fornirà alla squadra addetta all'accatastamento tutti gli attrezzi necessari al lavoro a cui è adibita, oltre, occorrendo, a delle passerelle in lamiera dello spessore di 3 o 4 millimetri e della larghezza necessaria in numero sufficiente a raggiungere l'accampamento o l'essiccatoio ove sono posti i laterizi.

La squadra addetta all'accatastamento dovrà prelevare il materiale ad una distanza massima di metri 70.

Per distanze superiori verrà aumentato il numero dei componenti la squadra in ragione di un uomo ogni 30 metri.

L'operaio potrà accatastare il materiale ad una altezza massima corrispondente a 22 corsi. Per altezze superiori la ditta darà una aggiunta di manovalanza alla squadra.

Il materiale dovrà essere accatastato a regola d'arte.

In base a quanto previsto dal chiarimento a verbale dell'art. 6 del contratto nazionale, gli addetti all'accatastamento sono considerati come operai comuni (manovali specializzati).

Art. 14.

TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE AGLI ADDETTI ALL'ACCATASTAMENTO COL SISTEMA DEL COTTIMO PIENO

Con carriole munite di ruote gommate da spingersi sul terreno piano:

Numero mattoni	Tariffa prec. aumento 5% C.C. 18-12-57	Conting. dal 1-8-54 al 30-11-57	Totale 1 + 2	1% aumento dei minimi di cottimo	Nuova tariffa dal 1-12-57
Con carriole da spingere su terreno piano					
ogni 1000 mattoni pieni	316,83	26,07	342,90	3,42	346,32
Con vagoncini da spingere su binari					
ogni 1000 mattoni pieni	253,47	20,85	274,32	2,74	277,06

Nel caso di accatastamento sotto tettoia i sopraddetti importi saranno ridotti del 10 %.

Per l'accatastamento di materiale forato e speciale o per l'accatastamento di mattoni pieni da eseguirsi in condizioni particolari di lavoro, le aziende si accorderanno con le singole squadre.

Dette tariffe si riferiscono alla paga base di cui al contratto 18 dicembre 1957 più la indennità di contingenza maturata a tutto il 30 novembre 1957.

Per le determinazioni della misura dell'indennità di contingenza successiva al 30 novembre 1957 per ogni punto di aumento le suddette tariffe di cui alla prima colonna saranno variate dello 0,72% e cioè di L. 2,28 al mille per accatastamento con carriole e di L. 1,82 al mille per accatastamento con vagoncini.

Art. 15.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER GLI ADDETTI ALLA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI (PALTINI)

Agli operai addetti alla confezione a mano dei laterizi, la ditta fornirà a sue spese quanto segue:

a) un'aia in piena efficienza della lunghezza e larghezza proporzionata alla potenzialità dell'operaio e familiari;

b) l'argilla di normale consistenza scavata normalmente nel periodo invernale e posta in testa o sul fianco dell'aia;

c) l'acqua che deve servire per la lavorazione a non più di 10 metri di distanza dal luogo di impiego ed in quantità sufficiente;

d) la sabbietta o litta, il cui deposito non dovrà distare più di 40 metri dall'aia ed in posto facilmente praticabile con la carriola;

e) secchio, palette, zappa, garapio, raspino, crivello, badile, carriole, cavalletto, banco, stampi, passerella;

f) pagliette, arelle, bataggi, tele in quantità sufficiente, oltre a tegole e coperte di legno e simili per la copertura delle gambette.

Gli attrezzi di cui sopra dovranno essere cambiati durante l'anno se guasti, a cura del datore di lavoro, a meno che il deterioramento non derivi da colpa o da trascuratezza dell'operaio.

Il datore di lavoro dovrà ritirare i laterizi posti in gambetta già essiccati, in modo da non rallentare la produzione dell'operaio, ritenendosi altrimenti a suo carico il tempo perduto per tale causa dall'operaio.

Le gambette non dovranno essere distanti più di 5 metri dall'aia e facilmente accessibili.

L'operaio fornito di quanto sopra dovrà:

a) mantenere in efficienza l'aia dal principio al termine della lavorazione;

b) impastare l'argilla e lavorarla per la miglior confezione dei laterizi a regola d'arte e trasportarla con la carriola sull'aia;

c) trasportare dal deposito sull'aia la litta o sabbietta previa crivellatura, curandone il miglior impiego ed evitando ogni spreco;

d) confezionare i laterizi nell'apposito stampo sul cavalletto e batterli sull'aia, curarli, raddrizzarli, sbavarli con l'apposito raschino, ingambettarli sul pedale, coprirli, ammantellarli, scoprirli o smantellarli per la più rapida essiccazione e fino al compimento di questa;

e) conservare gli attrezzi avuti in consegna e riconsegnarli in buono stato salvo il deperimento d'uso;

f) curare il materiale per il più rapido essiccamento ed evitare possibili danni derivanti dalle intemperie. Ogni danno non derivante dall'incuria o dalla volontà dell'operaio sarà a totale carico della ditta.

La paga sarà fatta prendendo per base il quantitativo dei laterizi prodotti e portati ad essicazione perfetta.

Al termine della stagione o del preavviso di licenziamento, tanto se dato dal datore di lavoro quanto dallo operaio, la ditta prenderà in consegna il materiale fabbricato posto in gambetta debitamente coperto ed ammantellato.

Per i laterizi danneggiati dalle intemperie (piovattati al punto di doverli riconfezionare) l'operaio avrà diritto di percepire il 60% del prezzo del cottimo corrispondente per i laterizi in genere e l'80% per i coppi.

Art. 16.

TABELLA DELLE TARIFFE MINIME DA CORRISPONDERE PER LA CONFEZIONE A MANO DEI LATERIZI

Voci della produzione	Tariffa prec. aumentata del 5%	Contingenza maturata al 30-11-57	Totale	Aumento 24%	Nuova tariffa all' 1-12-58
a) Mattoni comuni usuali	2239,74	344,64	2584,38	620,25	3204,63
Mattonetti	1984,23	321,24	2305,47	553,31	2858,78
b) Paramani, quadri randati e tegole curve	4230,35	684,84	4915,19	1179,69	6094,88
Paramani e quadri battuti	5139,09	831,96	5971,05	1433,05	7404,10
Tavelle	3764,79	609,48	4374,27	1049,82	5424,09

Le determinazioni della indennità di contingenza successive al 30 novembre 1957 comportano per ogni punto di aumento della contingenza stessa una variazione per ciascuna delle voci della produzione pari all'importo sotto indicato:

Voci della produzione	Valore base di 1 punto di contingenza	Aumento 24% (art. 16 p. 4)	Valore compless. di 1 punto di contingenza
a) Mattoni a mano usuali	28,78	6,90	35,68
Mattonetti	26,77	6,42	33,19
b) Paramani, quadri randati e tegole curve	57,07	13,69	70,76
Paramani e quadri battuti..........	69,33	16,63	85,96
c) Tavelle	50,79	12,18	62,97

Il 24% indicato nelle tabelle di cui sopra forfetizza le seguenti voci:

- Indennità di caropane
- Indennità di mensa
- Festività intrasettimanali
- Festività nazionali
- Percentuali di lavoro straordinario
- Percentuali di lavoro festivo
- Indennità di ferie
- Gratifica natalizia
- Indennità speciale
- Indennità di licenziamento
- Indennità di coperte

d) Per i laterizi speciali i prezzi verranno determinati fra i datori di lavoro e gli operai interessati, assistiti dalle organizzazioni stipulanti;

e) In caso di argilla non scavata in periodo invernale o portata di volta in volta, le tariffe verranno maggiorate di L. 200 per ogni mille pezzi;

f) Nelle fornaci in cui l'impasto dell'argilla viene eseguito a macchina in conto della ditta le tariffe verranno diminuite di L. 280 per ogni mille pezzi.

Art. 17.

FUOCHISTI

Nelle fornaci in cui non esistano apparecchi alimentatori i fuochisti debbono essere tre ed il trasporto del combustibile dal deposito di piazzale al forno verrà fatto da manovali comuni.

Nelle due fornaci in cui esistono apparecchi alimentatori, i fuochisti possono essere due, ma se viene adoperato combustibile fossile (esclusi quindi i succedanei e la torba), essi dovranno trasportarselo dal deposito di piazzale al forno.

In tutte e due i casi i fuochisti (fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo) non sono considerati addetti a lavori discontinui, e le ore di lavoro effettuate in più del normale orario di lavoro dovranno essere retribuite con le maggiorazioni di lavoro straordinario, feriale, notturno, festivo, previste dall'art. 9 del contratto nazionale 18 dicembre 1957.

Nelle fornaci in cui la capacità media di sfornamento settimanale non supera i 22 mila mattoni giornalieri, le parti potranno accordarsi direttamente.

Chiarimento a verbale all'art. 17.

Per deposito di piazzale (comma 2°), si intendono i depositi consuetudinari di combustibile.

Art. 18.

CONDIZIONI E NORME DI LAVORO PER I CARRETTIERI LAVORANTI CON CAVALLI DELLA DITTA

I datori di lavoro assumeranno gli operai carrettieri stabilmente a giornata e retribuiranno gli stessi secondo quanto previsto dall'art. 4 del presente contratto.

Gli operai carrettieri dovranno tenersi a disposizione della ditta per il servizio loro comandato tutti i giorni feriali e festivi, ferme restando le disposizioni contrattuali e di legge sul riposo settimanale.

Nel caso che il carrettiere fosse comandato in servizio di trasporto durante le giornate di cattivo tempo, dovrà essere munito, da parte della ditta, di un impermeabile o mantellina con cappuccio ed avrà diritto alla corresponsione di una indennità del 15% sulla retribuzione globale (paga base conglobata più indennità di contingenza).

Art. 19.

AGGIUNTA DI MANOVALANZA

Agli operai dati in aggiunta secondo gli artt. 11 e 13 del presente contratto alla squadra forni ed accatastatrice sarà corrisposta la paga spettante ai lavoratori in squadra secondo la loro costituzione iniziale.

Qualora non venga data tale aggiunta, sarà corrisposto alla squadra un importo corrispondente alla mancata aggiunta.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*:
SULLO

PETTINARI UMBERTO, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 400

(9151110) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.